



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità (CIGAI)

Valida dal 1° gennaio 2022

Stato: 1° gennaio 2023

318.507.12 i CIGAI

01.23

Premessa

La presente versione della CIGAI sostituisce la versione in vigore dal 1° luglio 2022 e presenta le modifiche seguenti:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| N. 0313,
0925, 0926 | Aggiunta in relazione all'indennità giornaliera durante un lavoro a titolo di prova dopo l'interruzione della prosecuzione della prima formazione professionale |
| Esempio 4
per il
N. 0317 | Correzione dell'esempio in modo che corrisponda alle condizioni di diritto per le indennità giornaliere (pag. 24) |
| N. 0809 | Adeguamento in seguito alle modifiche di ordinanza |
| N. 0814 | Adeguamento in seguito alle modifiche di ordinanza |
| N. 0902.1 | Inserimento di una nuova marginale sul regolamento relativo all'importo dell'indennità giornaliera in caso di prima formazione professionale frequentata a tempo parziale a causa di invalidità |
| N. 0904,
1801, 1804,
1809, 1812 | Precisazioni in merito ai contributi di assicurazione sociale assunti dall'AI: Sono limitati ai contributi elencati nell'art. 25 IVG |
| N. 0906 | Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera sulla base dell'aumento della rendita minima di vecchiaia valido dal 1° gennaio 2023 |
| N. 0907 | Precisazione in merito alla raccomandazione di concludere un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro oppure l'istituzione di formazione o il centro di formazione |
| N. 0908 | Precisazione in merito al fatto che durante una preparazione mirata l'indennità giornaliera viene versata alla persona assicurata non solo se non c'è un datore di lavoro, ma anche se non c'è un'istituzione di formazione o un centro di formazione |
| N. 0908.1 | Precisazione della regolamentazione sul pagamento delle indennità giornaliere durante una preparazione mirata in caso di frequenza di corsi (p. es. in un'istituzione di formazione o in un centro di formazione) |

-
- N. 0909 Adeguamento dell'importo mensile per il calcolo dell'indennità giornaliera in caso di preparazione mirata in seguito all'aumento dell'importo della rendita minima di vecchiaia dal 1° gennaio 2023 e precisazione della terminologia relativa al calcolo dell'indennità giornaliera in caso di preparazione mirata (ora «importo mensile» al posto di «salario»)
- N. 0915 Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera sulla base dell'aumento della rendita minima di vecchiaia valido dal 1° gennaio 2023
- N. 0916 Precisazione in merito alla raccomandazione di concludere un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro oppure l'istituzione di formazione o il centro di formazione
- N. 0917 Adeguamento dell'importo mensile per il calcolo dell'indennità giornaliera in caso di preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto sulla base dell'aumento della rendita minima di vecchiaia valido dal 1° gennaio 2023
- La versione italiana contiene erroneamente un riferimento alla paternità. Questo viene cancellato in quanto non esiste una base giuridica per questi casi
- N. 1601 Aggiunta della nota che il certificato per l'indennità giornaliera dell'AI deve contenere informazioni sui giorni di presenza e di assenza (compreso il numero di assenze ingiustificate)
- N. 1705 Rimando alla regolamentazione di cui al cap. 17.3 in caso di interruzione in seguito a infortunio
- N. 1709 Precisazione dei primi due casi di prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere in caso di interruzione in seguito a infortunio. Il diritto a tale prosecuzione sussiste al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, a prescindere dalla regolamentazione di cui all'art. 20^{quater} cpv. 2 OAI (30/60/90 giorni).
- Il riferimento alla disoccupazione non è pertinente in questo contesto.

- N. 1710 Precisazione relativa alla regola della graduazione dell'assicurazione contro gli infortuni
- Cap. 17.7. Aggiunta di un nuovo capitolo 17.7 e di un nuovo numero marginale 1716 per la regolamentazione delle indennità giornaliere per le assenze ingiustificate
- N. 1911 Precisazione relativa al pagamento delle indennità giornaliere durante una prima formazione professionale
- N. 1912 Precisazione relativa al pagamento delle indennità giornaliere durante una prima formazione professionale dopo il compimento dei 25 anni

Abbreviazioni	11
I. Introduzione	14
II. Diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza	15
1. In generale	15
2. Componenti delle indennità giornaliere (art. 22 ^{bis} cpv. 1 e art. 23 LAI)	16
3. Condizioni di diritto in generale	16
3.1. Condizioni d'età (art. 22 ^{bis} cpv. 3 LAI).....	16
3.2. Prima formazione professionale	17
3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20 ^{sexies} OAI)	19
3.4. Impedimento ad esercitare un'attività lucrativa (art. 22 cpv. 1, art. 22 ^{bis} cpv. 7 LAI; art. 17 ^{bis} OAI).....	21
3.4.1. Tempo dedicato ai compiti a casa	22
3.4.2. Impedimento totale al lavoro	22
3.4.3. Incapacità al lavoro pari al 50 per cento	23
3.4.4. Esempi per il N. 0317	23
3.5. Diritto all'indennità per spese di custodia e di assistenza	25
4. Inizio e fine del diritto.....	25
5. Estensione del diritto	27
6. Diritto in casi speciali.....	28
6.1. Periodi d'accertamento (art. 17 OAI)	28
6.2. Periodo di attesa prima dei provvedimenti d'integrazione (art. 18 OAI)	29
6.3. Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego (art. 19 OAI)	31
III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22^{bis} cpv. 2 LAI, art. 22 cpv. 5 OAI)	32
7. Prestazione per i figli: diritto e durata	32
7.1. Nozione di figli.....	32
7.2. Persone aventi diritto.....	33
7.3. Inizio e estinzione del diritto alla prestazione per i figli	34
IV. Calcolo dell'indennità giornaliera in relazione a un provvedimento	35

8.	Provvedimenti secondo gli art. 12, 13, 14a, 15, 17 e 18a LAI	35
8.1.	Definizione di reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute.....	35
8.2.	Fissazione iniziale	36
8.3.	Salariati con reddito da lavoro regolare	37
8.3.1.	Principio	37
8.3.2.	Salariati con stipendio mensile	38
8.3.3.	Salariati con stipendio orario	38
8.3.4.	Salariati remunerati in altro modo.....	40
8.4.	Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni	40
8.5.	Lavoratori indipendenti	41
8.6.	Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti	42
8.7.	Adeguamento del reddito da lavoro.....	42
8.8.	Adeguamento durante l'integrazione	43
8.9.	Cambiamenti salariali determinanti per l'adeguamento del reddito	43
8.10.	Cambiamento dell'attività lucrativa qualora non fosse insorta l'invalidità.....	44
8.11.	Calcolo dell'importo giornaliero dell'indennità giornaliera	44
9.	Prima formazione professionale	45
9.1.	In generale	45
9.2.	Ammontare dell'indennità giornaliera per le differenti formazioni	46
9.2.1.	Provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 5 cpv. 2, OAI)	46
9.2.2.	Formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale (art. 5 cpv. 1 lett. a OAI).....	48
9.2.3.	Formazione professionale superiore e scuole specializzate superiori	48
9.2.4.	Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)	49
9.3.	Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale.....	50
9.4.	Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità (art. 22 cpv. 4 OAI)	52

9.5.	Lavoro a titolo di prova dopo aver concluso la prima formazione professionale	53
10.	Provvedimenti di reintegrazione	54
11.	Concorso del diritto ai provvedimenti d'integrazione e a una rendita	55
12.	Prestazione per i figli (art. 22 ^{bis} cpv. 3 LAI; art. 22 cpv. 5 OAI)	56
12.1.	Importo e calcolo	56
13.	Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio (art. 24 ^{bis} LAI; art. 21 ^{octies} OAI)	57
14.	Riduzione/adeguamento dell'indennità giornaliera	58
14.1.	Esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione (art. 21 ^{septies} OAI)	58
14.2.	Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione ..	60
14.3.	Persone che non esercitano un'attività lucrativa durante l'integrazione	62
14.4.	Riduzione in caso di accumulo di un'indennità giornaliera et di una rendita d'invalidità	62
14.5.	Provvedimenti di reintegrazione	65
14.6.	Riduzione concernente la prestazione per i figli	65
15.	Coordinamento con altre prestazioni assicurative	67
15.1.	Indennità giornaliera dell'AI e rendite dell'AI	67
15.1.1.	Prima formazione professionale: indennità giornaliera d'importo inferiore alla rendita (art. 20 ^{ter} cpv. 2 OAI)	68
15.1.2.	Caso eccezionale: combinazione del diritto alle indennità giornaliera e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono (art. 47 cpv. 1 e 2 LAI; art. 20 ^{ter} cpv. 1 OAI)	69
15.1.3.	Rendita AI subentrante alle indennità giornaliera in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione	70
15.2.	Indennità giornaliera AI e rendite AVS	70
15.2.1.	Indennità giornaliera AI e rendite di vecchiaia AVS	70
15.2.2.	Indennità giornaliera AI e rendita per superstiti o per figli AVS	70
15.3.	Indennità giornaliera AI e rendita o indennità giornaliera de IAM (art. 44 LAI e art. 39k cpv. 3 OAI)	70
15.4.	Indennità giornaliera AI e rendita o indennità giornaliera AINF	71

15.4.1.	Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AINF	71
15.4.2.	Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliera o di una rendita AINF	71
15.4.3.	Garanzia dei diritti acquisiti e prima formazione professionale.....	73
15.4.4.	Calcolo comparativo.....	73
15.5.	Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AD.....	75
15.6.	Indennità giornaliera AI e assicurazione militare o IPG (art. 20quinquies OAI)	76
15.7.	Indennità giornaliera AI e prestazioni complementari	76
V.	Conteggio e versamento	77
16.	Certificati e sorveglianza	77
17.	Indennità giornaliera in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 22 ^{bis} cpv. 7 LAI e art. 20 ^{quater} OAI) e di assenze ingiustificate.....	78
17.1.	Disposizioni generali	78
17.2.	Interruzione in seguito a malattia (art. 20 ^{quater} cpv. 1 e 2 OAI)	79
17.3.	Interruzione in seguito a infortunio (art. 20 ^{quater} cpv. 6 lett. a e b OAI).....	80
17.4.	Interruzione in caso di gravidanza (art. 5 LPGGA, art. 20 ^{quater} RAI).....	82
17.5.	Vacanze o congedi di breve durata	82
17.6.	Convalescenza nel quadro di provvedimenti sanitari.....	82
17.7.	Indennità giornaliera in caso di assenze ingiustificate	83
18.	Contributi sulle indennità giornaliera.....	83
18.1.	In generale	83
18.2.	Contributi nel quadro della prima formazione professionale	84
18.3.	Conteggio dei contributi per i salariati.....	84
18.3.1.	In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione.....	84
18.3.2.	In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione.....	86
18.3.3.	In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione	86
18.3.4.	In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione	87

18.4.	Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente	87
18.5.	Contributi in casi speciali.....	88
18.6.	Contabilizzazione dei contributi	88
19.	Versamento.....	88
19.1.	Provvedimenti preliminari	88
19.2.	Termini e modalità di pagamento	89
19.3.	Organo addetto al pagamento.....	90
19.4.	Versamento a terzi	93
19.5.	Interessi di mora.....	94
VI.	Indennità per spese di custodia e d'assistenza in relazione a un provvedimento	95
20.	Indennità per spese di custodia e d'assistenza	95
20.1.	Accertamento del diritto all'indennità	95
20.2.	Spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari.....	95
20.3.	Spese supplementari in dettaglio	96
20.4.	Prova delle spese supplementari	96
20.5.	Importo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza	97
20.6.	Fissazione e versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (art. 18 cpv. 4 OAI)	98
21.	Compiti dell'ufficio AI	99
21.1.	In generale	99
21.2.	Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione	99
21.3.	Indicazioni concernenti il periodo istruttorio	100
21.4.	Indicazioni concernenti il periodo d'attesa	100
21.5.	Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente.....	101
21.6.	Indicazioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni tramite l'AI	101
22.	Compiti delle casse di compensazione.....	101
22.1.	Cassa di compensazione competente.....	101
22.2.	Compiti della cassa di compensazione.....	103
22.3.	Procedura per impedire il cumulo di prestazioni	104
22.4.	Comunicazione all'ufficio competente per le PC.....	104
22.5.	Incapacità al lavoro	104

22.6.	Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera.....	104
22.7.	Decisione	105
22.8.	Registrazione contabile delle indennità giornaliere.....	107
22.9.	Notifiche all'Ufficio centrale di compensazione.....	107
22.10.	Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori.....	108
VII.	Varia	109
23.	Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	109
VIII.	Allegati	111
	Allegato I: Calcolo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (N. 3130).....	111
	Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI.....	113
	Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle informazioni sulle indennità giornaliera, a partire dal 1.1.2022	115

Abbreviazioni

AA	Assicurazione contro gli infortuni
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
IPG	Indennità di perdita di guadagno
DTF	Decisioni del Tribunale federale svizzero
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CACA	Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali
CC	Codice civile svizzero
UCC	Ufficio centrale di compensazione
N.	Numero marginale
CI	Conto individuale
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CPIPr	Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionali dell'assicurazione invalidità
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
CAP	Centro di accertamento professionale dell'AI
CPAI	Circolare sulla procedura nell'AI

CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni
DAFam	Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari LAFam
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DR	Direttive sulle rendite
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAF	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari
LAI	Legge sull'assicurazione per l'invalidità
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LCA	Legge federale sul contratto d'assicurazione
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

OAMal	Ordinanza sull'assicurazione malattie
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (
OPI	Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
VSI	Pratique VSI – Rivista mensile (d/f), edita dall'UFAS, concernente l'AVS, l'AI e le IPG (fino al 1992: RCC)
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OIPG	Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
RCC	Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI)
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni

I. Introduzione

- 0001 (Contenuto della circolare) La presente circolare regola le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere AI, all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nonché la procedura per la concessione, il calcolo ed il versamento delle medesime durante l'esecuzione di provvedimenti in virtù degli art. 8 cpv. 3 e 8a cpv. 2 LAI nonché dell'art. 69 OAI. Tra questi figurano:
- i provvedimenti sanitari secondo gli art. 12, 13 e 14 LAI;
 - i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI);
 - i provvedimenti professionali (art. 15–18a LAI; escluso l'art. 16 cpv. 2 lett. c, conformemente all'art. 22 cpv. 5 LAI);
 - i periodi d'accertamento (art. 17 OAI);
 - i giorni non consecutivi (art. 17^{bis} OAI);
 - i periodi d'attesa (art. 18 e 19 OAI);
 - la perdita di guadagno dovuta ad accertamento (art. 91 cpv. 1 OAI).
- 0002 (Terminologia) Nella presente circolare l'indennità giornaliera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale è designata come «indennità giornaliera durante la prima formazione professionale». Per tutti gli altri provvedimenti, qualora sia necessaria una distinzione rispetto all'«indennità giornaliera durante la prima formazione professionale», è usata l'espressione «indennità giornaliera»
- 0003 (Altre disposizioni) Qualora la presente circolare non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni delle seguenti direttive e circolari:
- per il versamento delle indennità giornaliere: le DIPG
 - per la restituzione delle indennità giornaliere: le DR;
 - per l'imposizione alla fonte delle indennità giornaliere: la circolare sull'imposta alla fonte (CIF).

II. Diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza

1. In generale

- 0101 (Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti d'integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art. 11a LAI).
- 0102 (Carattere non accessorio) A determinate condizioni, le indennità giornaliere possono anche essere versate:
- in seguito a un provvedimento sanitario d'integrazione o a un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI);
 - nell'attesa di una riforma professionale (art. 18 OAI);
 - dopo la conclusione di una prima formazione professionale, una riforma professionale o un lavoro a titolo di prova (art. 19 OAI).
- 0103 (Nessun diritto alle indennità giornaliere) La persona assicurata non ha diritto né alle indennità giornaliere né all'indennità per spese di custodia e d'assistenza in caso di:
- consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{qua-ter} LAI;
 - perfezionamento nel settore professionale della persona assicurata secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI;
 - collocamento secondo l'art. 18 LAI;
 - fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a^{bis} LAI;
 - assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI;
 - aiuto in capitale secondo l'art. 18d LAI;
 - mezzi ausiliari secondo l'art. 21 LAI.

0104 (Disposizioni speciali) Per la distinzione tra il diritto alle indennità giornaliera e altre prestazioni assicurative (cfr. cap. 15) si applicano disposizioni speciali.

2. Componenti delle indennità giornaliera (art. 22^{bis} cpv. 1 e art. 23 LAI)

0201 (Componenti) Le indennità giornaliera si compongono:

- dell'indennità di base;
- della prestazione per i figli.

0202 (Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all'indennità di base, che può tuttavia essere ridotta se

- l'AI assume le spese di vitto e alloggio (cfr. ca.13).
- l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante un provvedimento (cfr. cap. 14)

0203 (Prima formazione professionale) Per l'indennità di base degli assicurati che seguono una prima formazione professionale valgono regole particolari (art. 22 OAI).

3. Condizioni di diritto in generale

3.1. Condizioni d'età (art. 22^{bis} cpv. 3 LAI)

0301 (Età minima) Le indennità giornaliera sono versate, al più presto, dal primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 22^{bis} cpv. 3 LAI).

0302 (Prima formazione professionale) Il diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 LAI) nasce con l'inizio della formazione, anche se la persona assicurata non ha ancora compiuto 18 anni (cfr. cap. 9).

0303 (Età massima) Il diritto alle indennità giornaliera si estingue al più tardi alla fine del mese in cui la persona assicurata

ha esercitato il diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia conformemente all'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento (art. 22^{bis} cpv. 4 LAI).

0304 (Spese di custodia e d'assistenza) Le disposizioni di cui ai N. 0301 e 0303 si applicano per analogia anche all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

3.2. Prima formazione professionale

0305 (Spese supplementari) Gli assicurati che svolgono una
7/22 prima formazione professionale hanno diritto a un'indennità giornaliera, se l'AI si assume la rifusione delle spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5^{bis} LAI.

0306 (Formazione professionale superiore) Il diritto alle indennità giornaliere durante la formazione professionale superiore (art. 22 cpv. 3 lett. a e b LAI) o la frequentazione di una scuola universitaria sussiste, a condizione che esiste un diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.16 LAI se,

- con probabilità preponderante, la persona assicurata non può o non può più esercitare un'attività lucrativa accessoria per provvedere al proprio sostentamento a causa di un danno alla salute. L'indennità non ha dunque lo scopo di compensare la perdita della paghetta bensì quella di un reddito di cui la persona assicurata necessita per il proprio sostentamento. La persona assicurata deve fornire delle prove, una semplice dichiarazione d'intenti non è sufficiente (ex. prove di ricerca di lavoro), oppure se
- per la stessa causa, ha dovuto prolungare in misura considerevole la formazione e quindi ritardare l'entrata nel mondo del lavoro.

L'indennità non ha dunque lo scopo di compensare la perdita della paghetta bensì quella di un reddito di cui la persona assicurata necessita per il proprio sostentamento.

0307 (Provvedimenti di preparazione mirata) Gli assicurati che partecipano a un provvedimento di preparazione mirata alla prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI e l'art. 5 cpv. 2 OAI hanno diritto a un'indennità giornaliera unicamente se anche la prima formazione professionale prevista in seguito dà loro diritto a una tale indennità.

0308 (Provvedimenti sanitari anteriori) Gli assicurati di età inferiore a 25 anni compiuti che, si sottopongono a provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art. 12 LAI senza i quali non avrebbero potuto intraprendere la prima formazione professionale prevista, hanno diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI). Le condizioni per beneficiare di queste indennità giornaliere sono le seguenti:

- lo scopo del provvedimento sanitario d'integrazione deve essere la prima formazione professionale e non per esempio la frequenza della scuola dell'obbligo;
- deve sussistere uno stretto nesso temporale tra il provvedimento sanitario d'integrazione e l'inizio della prima formazione professionale. I provvedimenti sanitari d'integrazione concessi più di due anni prima dell'inizio della prima formazione professionale non danno diritto alle indennità giornaliere di cui all'art. 22 cpv. 2 lett. b LAI.

Non è necessario in questo caso sostenere spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5^{bis} OAI. Pertanto, in questi casi, l'indennità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. In linea generale, si applicano tutte le disposizioni valide per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI (p. es. calcolo dell'indennità giornaliera, interruzioni, prestazione per i figli etc.).

0309 (Provvedimenti di reinserimento anteriori) Gli assicurati che hanno beneficiato di provvedimenti di reinserimento secondo l'art. 14a senza i quali non avrebbero potuto intraprendere la prima formazione professionale prevista, hanno diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI).

Deve tuttavia sussistere uno stretto nesso temporale tra il provvedimento di reinserimento e l'inizio della prima formazione professionale. I provvedimenti di reinserimento concessi più di due anni prima dell'inizio della prima formazione professionale non danno diritto alle indennità giornaliere di cui all'art. 22 cpv. 2 lett. b LAI.

Non è necessario in questo caso sostenere spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5^{bis} OAI. Pertanto, in questi casi, l'indennità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. In linea generale, si applicano tutte le disposizioni valide per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI (p. es. calcolo dell'indennità giornaliera, prestazione per i figli etc.).

- 0310 (Scuola di cultura generale e formazione di base) La persona assicurata che frequenta una scuola di cultura generale o una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola, non ha diritto a un'indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per la persona assicurata che svolge un perfezionamento nel settore professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22, cpv. 5 LAI). Questo vale anche se il piano di studi prevede uno stage obbligatorio.

3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20^{sexies} OAI)

- 0311 (Aventi diritto) Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro. La persona assicurata che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro non è considerata come esercitante un'attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019).
- 0312 (Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6

LPGA) percepivano un reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS.

0313
1/23 (In seguito alla prima formazione professionale) Le persone assicurate che hanno concluso una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, non sono in principio considerate come persone che esercitano un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 20^{sexies} cpv. 1 OAI poiché l'incapacità lavorativa o l'invalidità è insorta prima dell'inizio della formazione. Altrimenti non avrebbe diritto alle prestazioni dell'art. 16 LAI.

In via eccezionale, viene versata un'indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova ai sensi dell'art. 18a LAI dopo una prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI, a condizione che la persona assicurata abbia ricevuto un'indennità giornaliera dall'AI nell'ultimo anno di formazione (cfr. N. 0925).

L'indennità giornaliera viene versata anche se il proseguimento della prima formazione professionale nel mercato del lavoro primario viene interrotto definitivamente. L'importo dell'indennità giornaliera è determinato in base al N. 0926.

0314 (Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.

0315 (Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa e possono tutt'al più, a certe condizioni, avere diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

0316 (Ricaduta AINF) Gli assicurati che, al momento dell'insorgere di una ricaduta a seguito di un infortunio che dà diritto a un'indennità giornaliera ai sensi della LAINF, non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'AI.

3.4. Impedimento ad esercitare un'attività lucrativa (art. 22 cpv. 1, art. 22^{bis} cpv. 7 LAI; art. 17^{bis} OAI)

- 0317
7/22 (Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al lavoro, si applicano diverse condizioni di diritto:
- Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l'incapacità di lavoro nella sua abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto all'indennità giornaliera per ogni giorno d'integrazione:
 - Se si sottopone a dei provvedimenti d'integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati; e
 - Se la misura ha luogo durante il l'orario normale di lavoro e dura almeno mezza giornata per ogni giorno d'integrazione.
 - Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l'incapacità di lavoro nella sua abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto all'indennità giornaliera per ogni giorno d'integrazione e per quelli intercalari se l'incapacità se si sottopone a un provvedimento d'integrazione per almeno 3 giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati. In questo caso, il diritto alle indennità giornaliera esiste indipendentemente dalla durata giornaliera della misura.
- Un mese ai sensi di queste regole non corrisponde necessariamente a un mese di calendario. La data di inizio della misura è determinante.
- 0318 (Provvedimenti d'integrazione non a carico dell'AI) La persona assicurata non ha diritto alle indennità giornaliera AI se, mentre svolge un provvedimento d'integrazione non a carico dell'AI, si sottopone a titolo accessorio a provvedimenti d'integrazione dell'AI, dal momento che è comunque occupata indipendentemente dal provvedimento dell'AI. Questa situazione può presentarsi se, durante il soggiorno

in una clinica di riabilitazione, la persona assicurata si sottopone parallelamente a un provvedimento d'integrazione dell'AI. Il diritto alle indennità giornaliere AI inizia al momento in cui terminano i provvedimenti di riabilitazione non a carico dell'AI eseguiti in ambito ospedaliero.

3.4.1. Tempo dedicato ai compiti a casa

0319 (Svolgimento di compiti a casa) I giorni d'integrazione comprendono anche quelli che la persona assicurata consacra unicamente allo svolgimento di compiti a casa. Se essa segue corsi solamente in certi giorni e durante gli altri giorni feriali deve svolgere compiti a casa, è soddisfatta la condizione dei giorni d'integrazione consecutivi o isolati secondo il N. 0317 (RCC 1986, pag. 610).

3.4.2. Impedimento totale al lavoro

0320 (Definizione di impedimento totale) La persona assicurata deve essere impossibilitata a lavorare tutto il giorno (giorno lavorativo). Un impedimento al di fuori dell'orario di lavoro (DTF 139 V 399, consid. 7.2) oppure di mezza giornata o di alcune ore non rappresenta un impedimento totale al lavoro. Non è neppure possibile sommare mezze giornate o ore isolate e convertirle in giornate intere.

0321 (Singoli giorni) Possono richiedere indennità giornaliere per singoli giorni unicamente gli assicurati che, nonostante la loro invalidità o un'invalidità imminente, continuano ad esercitare la loro attività lucrativa sottoponendosi tuttavia durante giornate intere a provvedimenti d'integrazione quali i provvedimenti sanitari ambulatoriali, l'istruzione all'uso di mezzi ausiliari ecc. In casi del genere deve essere provato che la persona assicurata è impedita al lavoro a causa del tempo dedicato all'integrazione o dello sforzo fisico che ne deriva.

3.4.3. Incapacità al lavoro pari al 50 per cento

- 0322 (Definizione di incapacità al lavoro pari al 50 %) Una persona assicurata è considerata incapace al lavoro almeno al 50 per cento quando, a causa del suo stato di salute, può continuare ad esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento al massimo a metà (RCC 1974, pag. 276).
- 0323 (Definizione di attività lucrativa) Per attività lucrativa svolta fino a quel momento si intende l'attività che la persona assicurata esercitava normalmente immediatamente prima dell'insorgenza del danno alla salute. Una persona assicurata che durante l'integrazione riprende parzialmente l'attività lucrativa svolta fino a quel momento ha pertanto diritto all'indennità giornaliera solo fino a quando può lavorare al massimo al 50 per cento. Se invece esercita un'altra attività lucrativa, ha diritto alle indennità giornaliere anche quando è in grado di esercitare quest'attività a più del 50 per cento, ma l'incapacità al lavoro nell'attività svolta fino a quel momento è almeno del 50 per cento. In questo caso sarà tuttavia eventualmente applicabile la riduzione prevista dall'art. 21^{septies} cpv. 1 OAI.
- 0324 (Certificato medico) È determinante l'incapacità della persona assicurata ad esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento per ragioni di salute. La prova dell'incapacità al lavoro è fornita mediante un certificato medico contenente le informazioni utili sul grado in cui il danno alla salute impedisce alla persona assicurata di esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento. L'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento deve sussistere per tutta la durata dei provvedimenti d'integrazione.

3.4.4. Esempi per il N. 0317

Esempio 1: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento

Un assicurato ha diritto a una riforma professionale che dovrebbe durare un anno. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 40 per

cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e mercoledì per l'intera giornata. L'assicurato ha diritto alle indennità giornaliere unicamente durante l'attuazione del provvedimento, ossia per i giorni da lunedì a mercoledì. Se il provvedimento ha invece luogo solo durante una parte della giornata (p. es. la mattina), il diritto alle indennità giornaliere non sussiste.

Esempio 2: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento

Un'assicurata ha diritto a una riforma professionale che dovrebbe durare due anni. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 40 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e venerdì per l'intera giornata. L'assicurata ha diritto alle indennità giornaliere unicamente per i giorni di formazione, ossia per i giorni di lunedì, martedì e venerdì (N. 0505).

Esempio 3: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento

Un assicurato presenta un'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento pari almeno al 50 per cento. La riforma professionale ha luogo solo la mattina (50 per cento) di tutti i lunedì, martedì e mercoledì. In questo caso, il diritto alle indennità giornaliere sussisterebbe sia durante l'attuazione del provvedimento, sia durante i giorni intermedi, vale a dire per i giorni da giovedì a domenica, indipendentemente dal fatto che l'assicurato non sia totalmente impossibilitato a esercitare un lavoro (N. 0502).

1/23

Esempio 4: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento

Un assicurato presenta un'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento pari almeno al 50 per cento ed ha diritto a una riforma professionale che dovrebbe durare due anni. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e venerdì per l'intera giornata. Il diritto alle indennità sussiste anche durante i giorni intermedi, vale a dire per tutti i giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. In questa situazione, non è necessario che l'assicurato sia

totalmente impossibilitata ad esercitare un lavoro. Quest'assicurato non riceverà l'indennità giornaliera per il sabato e la domenica che precedono l'inizio della misura (N. 0503).

7/22 **Esempio 5: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento**

Un'assicurata ha diritto a una riforma professionale che dovrebbe durare tre anni. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 100 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.00. L'assicurata ha diritto alle indennità giornaliere in quanto la sua incapacità al lavoro è superiore al 50 per cento. Ha diritto alle indennità giornaliere indipendentemente dalla durata quotidiana del provvedimento.

3.5 Diritto all'indennità per spese di custodia e di assistenza

0325 (Spese di custodia e d'assistenza) Per accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza, l'ufficio AI segnala agli assicurati che possono ricevere tale indennità, se essi sono in grado di dimostrare che durante i provvedimenti d'integrazione devono sostenere spese supplementari per la custodia dei figli o per l'assistenza ad altri familiari.

4. Inizio e fine del diritto

0401 (Inizio del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle indennità giornaliere nasce il giorno in cui sono per la prima volta soddisfatte tutte le condizioni richieste per il loro ottenimento, ma al più presto all'inizio del provvedimento d'integrazione (art. 8 cpv. 3 LAI), dell'istruttoria (art. 69 OAI, N. 0601 segg.) o di periodi equivalenti (art. 18-19 OAI, cap. 6.2 e cap. 6.3.).

0402 (Spese di custodia e d'assistenza) Una persona assicurata che partecipa a provvedimenti d'integrazione per almeno

due giorni consecutivi e che non esercitava un'attività lucrativa prima dell'insorgenza del danno alla salute può beneficiare di un'indennità per spese di custodia e d'assistenza. Tale diritto è riconosciuto solo per i giorni in cui la persona assicurata partecipa ai provvedimenti d'integrazione a carico dell'Al e, di conseguenza, sorge al più presto il primo giorno di partecipazione (i periodi d'attesa e il periodo di ricerca di un impiego non danno alcun diritto cfr. cap. 6.3).

0403 (Fine del diritto all'indennità giornaliera) Il diritto alle indennità giornaliere si estingue al momento in cui una delle condizioni richieste per il loro ottenimento non è più soddisfatta, ma al più tardi alla fine dell'integrazione o di periodi equivalenti. Il diritto alle indennità si estingue, per esempio, quando

- durante l'integrazione la capacità lavorativa della persona assicurata nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento torna a superare il 50 per cento (cfr. N. 0317 segg.) o
- quest'ultima non è più impossibilitata a lavorare tutta la giornata (cfr. N. 0317 segg.) o
- la persona assicurata in corso di prima formazione professionale non soddisfa più le condizioni di cui all'art. 22 cpv. 2-3 LAI.
- la persona assicurata si sottrae o si oppone alla prosecuzione di un provvedimento d'integrazione senza un motivo che permetta di continuare a concedere le indennità giornaliere (RCC 1983, pag. 28).

Per la soppressione delle indennità giornaliere bisogna seguire la procedura relativa alla soppressione delle rendite stabilita dalla CIGI.

0404 (Fine del diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza) Il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza si estingue al termine del provvedimento d'integrazione. Se il provvedimento è ancora in corso, il diritto si estingue.

- il giorno successivo al sedicesimo compleanno del figlio più giovane;

- se tuttavia la persona assicurata beneficiava di accrediti per compiti assistenziali secondo l'art. 29^{septies} LAVS il diritto si estingue il primo giorno del mese successivo a quello in cui cessano le condizioni di diritto (cfr. N. 5003 Circolare BGS [disponibile soltanto in tedesco e francese] in combinato disposto con i N. 8020 segg. e 8118 delle DR).

5. Estensione del diritto

- 0501 (Estensione del diritto) Per principio, il diritto alle indennità giornaliere sussiste solo per i giorni durante i quali sono eseguiti provvedimenti d'integrazione. Tuttavia, a certe condizioni, le indennità giornaliere possono essere accordate anche:
- per i sabati liberi nonché per le domeniche ed i giorni festivi (cfr. N. 0502 segg.);
 - durante l'interruzione dell'integrazione (cfr. N. 1701 segg.);
 - al termine dei provvedimenti propriamente detti (cfr. N. 1715).
- 0502 (Giorni festivi se giorni consecutivi) Se sono adempiute le condizioni generali per almeno tre giorni consecutivi, le indennità giornaliere sono accordate anche per le domeniche e i giorni festivi nonché per i sabati liberi compresi nel periodo d'integrazione.
- 0503 (Giorni festivi che seguono la fine di un provvedimento) Lo stesso vale per i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi che seguono la fine dell'integrazione. Se, per esempio, un provvedimento d'integrazione termina un venerdì e la persona assicurata può iniziare ad esercitare la sua attività solo il lunedì seguente, essa avrà diritto alle indennità giornaliere anche per il sabato libero e la domenica intercalari. Questo diritto non sussiste invece per il sabato libero, la domenica o i giorni festivi che precedono l'inizio dell'integrazione. Sono fatti salvi i N. 0605 segg.

- 0504 (Spese di custodia e d'assistenza) Le disposizioni dei N. 0502 e 0503 non valgono per l'indennità per spese di custodia e d'assistenza. Tale indennità è accordata soltanto per i giorni d'integrazione effettivi (cfr. N. 2012).
- 0505 (Giorni festivi se giorni isolati) Se la persona assicurata ha diritto alle indennità giornaliere solo durante giorni isolati (cfr. cap. 3.4) i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi intermedi non vanno mai considerati. Se invece, a causa di un'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento, le indennità giornaliere sono accordate anche per i giorni intermedi, sono applicabili le stesse disposizioni valide per i giorni consecutivi (cfr. N. 0502 seg.).

6. Diritto in casi speciali

6.1. Periodi d'accertamento (art. 17 OAI)

- 0601 (Periodi d'accertamento) Una persona assicurata che si sottopone per almeno due giorni interi consecutivi a un esame ordinato preventivamente dall'ufficio AI ha diritto a un'indennità giornaliera per ogni giorno d'accertamento.
- 0602 (Definizione dei provvedimenti d'accertamento) Sono riconosciuti come esami che danno diritto alle indennità giornaliere soprattutto gli accertamenti relativi allo stato di salute ordinati dall'ufficio AI ed eseguiti in un centro peritale o in un ospedale e quelli relativi alle capacità professionali effettuati in un centro d'integrazione o in un CAP (RCC 1990, pag. 506).
- 0603
7/22 (Accertamento prima di una prima formazione professionale) I provvedimenti d'accertamento che precedono la prima formazione professionale (art. 16 LAI) non danno diritto alle indennità giornaliere. Se, invece, la persona assicurata era precedentemente considerata come esercente un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 20^{sexies} cpv. 1 OAI, ha diritto alle indennità giornaliere.

0604 (Durata di concessione delle indennità giornaliere) Le indennità giornaliere sono concesse per tutto il periodo istruttorio, compresi i giorni di viaggio (andata e ritorno), le domeniche e i giorni festivi.

6.2. Periodo di attesa prima dei provvedimenti d'integrazione (art. 18 OAI)

0605 (Condizioni di diritto) Il diritto all'indennità giornaliera per il periodo d'attesa viene riconosciuto se la persona assicurata è incapace al lavoro almeno al 50 per cento e deve attendere l'inizio di una riforma professionale. La concessione di indennità giornaliera per il periodo d'attesa è esclusa per i seguenti provvedimenti: provvedimenti sanitari (art. 12 et art. 13 LAI), provvedimenti di reinserimento (art. 14° LAI), orientamento professionale (art. 15 LAI), prima formazione professionale (art. 16 LAI), collocamento (art. 18 LAI), lavoro a titolo di prova (art. 18° LAI), fornitura di personale a prestito (art. 18a^{bis} LAI) aiuto in capitale (art. 18d LAI) e mezzi ausiliari (art.21 segg.).

0606 (Requisiti) La concessione di indennità giornaliera per il periodo d'attesa presuppone che la riforma professionale (art. 17 LAI) sia soggettivamente e oggettivamente indicata e che la persona assicurata sia idonea all'integrazione, ma per cause che non dipendono da lei debba attendere l'inizio dei provvedimenti (p. es. l'inizio di un corso).

La persona assicurata non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo d'attesa se

- a causa del suo stato di salute non è idonea all'integrazione;
- ritarda l'inizio dei provvedimenti di sua iniziativa, senza motivi rilevanti dal punto di vista giuridico o in modo ingiustificato;
- per sua colpa provoca un'interruzione dei provvedimenti d'integrazione (RCC 1989, pag. 231).

- 0607 (Inizio del diritto) Il diritto alle indennità giornaliera inizia al momento in cui l'ufficio AI ritiene che sia indicata una riforma professionale e dà ordini in questo senso.
- 0608 (Periodi d'attesa) I periodi d'attesa che danno diritto alle indennità giornaliera non sono limitati nel tempo. Gli uffici AI devono tuttavia provvedere a che non si prolunghino in modo sproporzionato.
- 0609 (Esclusione dal diritto) I beneficiari di indennità giornaliera o di una rendita dell'AM, di indennità giornaliera intere dell'AD (VSI 1998, pag. 62), di indennità IPG o di una rendita AI sono esclusi dal diritto alle indennità giornaliera AI (cfr. N. 1514 segg.; sentenze del TF 8C_27/2017 e 9C_942/2009). Se l'AD versa solo una mezza indennità giornaliera, l'indennità giornaliera AI deve essere concessa (applicando la prescrizione di riduzione dell'art. 21^{septies} OAI ed equiparando l'indennità giornaliera dell'AD al reddito proveniente da un'attività lucrativa durante i provvedimenti d'integrazione). La percezione di indennità di disoccupazione previste dal diritto cantonale (assistenza ai disoccupati) non esclude il versamento di indennità giornaliera AI per il periodo di attesa (VSI 2002, pag. 154). Per quanto concerne la distinzione tra indennità giornaliera per il periodo d'attesa e rendita d'invalidità, si veda anche VSI 1996, pag. 200.
- 0610 (Cura LAINF precedente un provvedimento AI) Se l'AINF, durante il periodo precedente provvedimenti d'integrazione dell'AI, effettua ancora una cura medica secondo la LAINF, deve parimenti versare le indennità giornaliera quale prestazione accessoria. Durante questo periodo non sussiste quindi il diritto alle indennità giornaliera secondo l'art. 18 OAI. Per contro, una volta terminata la cura medica dell'AINF, le indennità giornaliera (o la rendita AINF, cfr. art. 30 OAINF) che questa continua eventualmente a concedere vanno sostituite da indennità giornaliera AI non appena sono adempiute le condizioni per la loro concessione secondo l'art. 18 OAI (art. 16 cpv. 3 LAINF).

6.3. Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego (art. 19 OAI)

- 0611
7/22 (Ricerca d'impiego) La persona assicurata non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo in cui attende che le si trovi un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca di un impiego è preceduta da una prima formazione professionale, da una riforma professionale o dall'esercizio di un lavoro a titolo di prova, essa continua a ricevere l'indennità giornaliera fino ad allora accordata, sotto riserva del N. 0612 e 0613, fino all'inizio dell'attività lucrativa, ma al massimo per 60 giorni. Tale diritto sussiste una volta sola, anche in caso di collocamenti ripetuti.
- 0612 (Fornitura di personale a prestito / Coordinazione AD) Per una persona assicurata che beneficia del provvedimento di fornitura di personale a prestito, il diritto alle indennità giornaliere per il periodo d'attesa sussiste unicamente durante il periodo che precede la conclusione del primo contratto di lavoro tra la persona in questione e il prestatore di personale. Per contro tale diritto non sussiste più durante il periodo d'attesa tra due contratti di lavoro nel quadro della fornitura di personale a prestito o dopo la conclusione del provvedimento di fornitura di personale a prestito (cfr. N.0611).
- 0613 (Ritardo ingiustificato) Il diritto alle indennità giornaliere AI non sussiste se la persona assicurata ritarda senza motivo valido l'inizio dell'attività lucrativa o adempie le condizioni per l'assegnazione di indennità giornaliere AD (VSI 1998, pag. 62). A meno che il diritto a queste ultime non appaia escluso fin dal principio, la decisione in merito alle indennità giornaliere AI va presa unicamente dopo che la persona assicurata ha ottenuto una decisione dell'AD. Il diritto alle indennità giornaliere non sussiste neppure per i periodi d'attesa fissati dall'AD (VSI 1997, pag. 306; sentenze del TF 8C_27/2017 e 9C_942/2009).

III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22^{bis} cpv. 2 LAI, art. 22 cpv. 5 OAI)

7. Prestazione per i figli: diritto e durata

- 0701 (Principio della priorità) La persona assicurata ha diritto alla prestazione per i figli quando nessuna persona esercitante un'attività lucrativa ha diritto a un assegno legale per i figli o di formazione per il figlio in questione. È determinante l'esistenza o meno del diritto a tali assegni e non la loro riscossione (cfr. 0702).
- 0702 (Diritto agli assegni familiari) Si ha diritto agli assegni familiari in virtù della legge federale sugli assegni familiari, se il proprio reddito da attività lucrativa è pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (art. 13 cpv. 3 LAFam). Quindi, se il reddito della prima formazione professionale non raggiunge questa soglia, il diritto alla prestazione per i figli è ammesso.
- 0703 (Assicurati senza attività lucrativa) Nel caso di una persona assicurata che non esercita o non esercita più un'attività lucrativa in seguito a un infortunio e che, oltre alle indennità giornaliere secondo la LAINF o la LCA, percepisce anche assegni familiari per persone prive di attività lucrativa secondo la LAFam, il diritto alla prestazione per i figli dell'AI prevale su quello agli assegni a contare dall'inizio del diritto alle indennità giornaliere dell'AI (cfr. N. 524 DAFam).
- 0704 (Mezzo di prova) Nel caso in cui gli accertamenti si rivelino troppo difficili o addirittura impossibili per la cassa di compensazione (ad esempio se uno dei genitori vive all'estero), l'assicurato deve produrre la prova che non ha diritto ad alcun assegno.

7.1. Nozione di figli

- 0705 (Figli interessati) Sono considerati come figli che danno diritto a prestazioni:

- I figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona assicurata: Sono considerati figli quelli iscritti come figli della persona assicurata nel registro delle famiglie (riguardo all'inizio del rapporto di filiazione cfr. l'art. 252 CC). Il diritto alla prestazione sussiste indipendentemente dal fatto che la persona assicurata provveda o meno al mantenimento dei figli. È riservato il N. 0706.
- I figli affiliati alla persona assicurata, dei quali essa assume gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione) Sono considerati affiliati i bambini che soddisfano le condizioni dell'art. 49 cpv. 1 OAVS (cfr. N. 3307 segg. DR). Il diritto alla prestazione per i figli concessa per un affiliato si estingue se quest'ultimo ritorna presso i genitori o è nuovamente mantenuto da essi (art. 49 cpv. 3 OAVS).

7.2. Persone aventi diritto

- 0706 (Persone aventi diritto) Per principio hanno diritto alla prestazione per i figli i genitori che stanno svolgendo provvedimenti d'integrazione. Tuttavia, se il bambino è affiliato ai sensi del N. 0706 e anche i genitori affilianti hanno diritto a un'indennità giornaliera, allora solo questi ultimi hanno diritto alla prestazione per i figli.
- 0707 (Verifica del diritto) Le casse di compensazione non sono tenute a verificare se nel caso di un bambino per il quale uno dei genitori chiede una prestazione per i figli sia venuto a crearsi un rapporto di affiliazione.
- 0708 (Unicità della prestazione) Per uno stesso figlio può essere richiesta un'unica prestazione per i figli, anche se due coniugi si sottopongono contemporaneamente a provvedimenti d'integrazione. Il diritto alla prestazione per i figli per contro non è escluso se per lo stesso figlio può essere richiesta una rendita per orfani o una rendita completaiva per i figli dell'AI o dell'AVS.

7.3. Inizio e estinzione del diritto alla prestazione per i figli

- 0709 (Inizio del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli inizia:
- per i figli che hanno un rapporto di filiazione con la persona assicurata: all'inizio del rapporto conformemente all'art. 252 CC (nascita, riconoscimento, sentenza giudiziaria, adozione);
 - per gli affiliati: il giorno dell'inizio del rapporto di affiliazione;
 - il giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto all'assegno legale per i figli o di formazione.
- 0710 (Estinzione del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli si estingue il giorno in cui il figlio compie i 18 anni. Per il giorno del 18° compleanno la prestazione è ancora versata.
- 0711 (Estinzione in caso di formazione) Se il figlio sta seguendo una formazione, il diritto alla prestazione si estingue il giorno in cui la formazione è conclusa o interrotta, ma al più tardi il giorno in cui il figlio compie i 25 anni. Per il giorno del 25° compleanno la prestazione è ancora versata (per quanto riguarda la nozione di formazione si vedano i N. 3358 segg. DR).
- 0712 (N. 1084.1) (Estinzione del diritto e assegni) Il diritto alla prestazione per i figli si estingue, se nasce il diritto a un assegno per i figli di formazione.

IV. Calcolo dell'indennità giornaliera in relazione a un provvedimento

8. Provvedimenti secondo gli art. 12, 13, 14a, 15, 17 e 18a LAI

- 0801 (Principio) Per il calcolo delle indennità giornaliera è applicabile l'art. 23 cpv. 1 e 3 LAI.
- 0802 (Ammontare dell'indennità di base) L'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento dell'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI.
- 0803 (Reddito determinante) Per il calcolo delle indennità giornaliera ci si deve basare per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute.
- 0804 (Disoccupati) Per gli assicurati disoccupati, per il calcolo delle indennità giornaliera va preso in considerazione il periodo precedente la disoccupazione. Nel caso degli assicurati che al momento della richiesta hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione bisogna tuttavia verificare se essi possano ancora essere considerati come persone esercitanti un'attività lucrativa (cfr. N. 0311).

8.1. Definizione di reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute

- 0805 (Definizione dell'ultimo reddito) Per ultimo reddito da lavoro esercitato a tempo pieno conseguito senza danno alla salute s'intende quello che la persona assicurata ha conseguito prima che la sua salute fisica, mentale o psichica subisse un danno. È irrilevante se si sia trattato di un reddito proveniente da un'attività corrispondente alle capacità e alla formazione della persona assicurata. Nel caso delle persone invalide in seguito a infortunio, ci si basa di regola sul reddito conseguito prima del medesimo.

0806 (Abbandono della professione) Se in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute una persona assicurata deve abbandonare la sua professione e svolgere un'attività meno retribuita, le indennità giornaliere che le spettano devono essere calcolate secondo il reddito conseguito nella professione imparata prima del peggioramento delle condizioni di salute.

8.2. Fissazione iniziale

0807 (Reddito determinante) Per stabilire il reddito determinante ci si deve basare sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (cfr. il N. 0803). Per i salariati si tiene conto del salario orario, quadrisettimanale o mensile, per gli indipendenti del reddito annuo. Per questi ultimi non è necessario che il reddito conseguito nell'ultimo periodo di piena attività sia stato soggetto a contribuzione (VSI 2002 pag. 187): questo significa che esso può basarsi sul reddito presumibile dell'anno contributivo corrente (contributi provvisori) in assenza di una decisione definitiva in merito alla tassazione fiscale (= contributi definitivi).

0808 (Altre componenti del salario) Le componenti del salario versate regolarmente (una volta all'anno o a distanza di più mesi) vanno aggiunte al reddito da lavoro. Questo è soprattutto il caso di componenti quali la tredicesima, il lavoro a turni, di notte o di domenica, le provvigioni e le gratificazioni.

0809
1/23 (Componenti non determinanti) Per la conversione nel reddito annuo determinante non vengono presi in considerazione i giorni in cui la persona assicurata non ha potuto conseguire un reddito da lavoro, parzialmente o totalmente, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'art. 16o LIPG, accogliimento di un adottando di età inferiore a quattro anni o allo svolgimento di uno dei servizi di cui all'art. 1 LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.

- 0810 (LAVS e OAVS) Per stabilire il reddito determinante vanno applicate le disposizioni della LAVS e dell'OAVS. Le direttive dell'UFAS in materia sono applicabili per analogia.
- 0811 (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) L'importo totale dell'indennità giornaliera versata agli assicurati che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima (art. 24 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per la formazione professionale iniziale.

8.3. Salariati con reddito da lavoro regolare

8.3.1. Principio

- 0812 (Rapporto di lavoro di lunga durata) Sono considerati salariati con reddito da lavoro regolare gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro di lunga durata e il cui reddito non subisce forti variazioni. Per rapporto di lavoro di lunga durata si intende un rapporto a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno.
- 0813 (Lavoro regolare) Si tratta quindi di salariati che per un periodo prolungato lavorano settimanalmente o mensilmente circa per lo stesso numero di ore con un salario orario, giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile più o meno costante. Fanno parte di questa categoria anche i lavoratori a tempo parziale e gli assicurati con un orario di lavoro su base annua.
- 0814
1/23 (Interruzione del lavoro regolare) Un lavoro è considerato regolare anche se la persona assicurata ha dovuto interrompere o ridurre l'attività in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'art. 16o LIPG, accogliimento di un adottando di età inferiore a quattro anni o servizi secondo l'art. 1a LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.

8.3.2. Salariati con stipendio mensile

- 0815 (Calcolo dello stipendio mensile) Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio mensile, il reddito determinante è stabilito moltiplicando per 12 l'ultimo stipendio mensile conseguito senza danno alla salute. A questo reddito annuo sono aggiunte la tredicesima e le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 0816 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).
- 0817 (Disoccupazione e lavoro ridotto) In caso di disoccupazione o di lavoro ridotto va per principio considerato il salario mensile percepito nel mese precedente l'inizio di queste situazioni. Se a causa della disoccupazione la persona assicurata ha iniziato ad esercitare pienamente un'altra attività (a meno che non si tratti di un guadagno intermedio), ci si deve basare sul salario mensile conseguito in questa attività, anche se è inferiore a quello percepito prima della disoccupazione.

8.3.3. Salariati con stipendio orario

- 0818 (Calcolo dello stipendio orario) Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio orario, il reddito determinante è stabilito moltiplicando l'ultimo stipendio orario conseguito senza danno alla salute dapprima per il numero delle ore di lavoro effettivamente svolte durante l'ultima settimana di lavoro normale e poi ancora per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 0819 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono

stati presi in considerazione giorni in cui la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).

- 0820 (Componenti non determinanti) Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito è calcolato su 52 settimane. Va invece tenuto conto dei supplementi per la tredicesima (cfr. sentenza del TF 9C_420/2007)
- 0821 (Ultimo salario orario) L'ultimo salario orario è quello versato nell'ultimo giorno in cui la persona assicurata ha lavorato senza danno alla salute. Questo vale anche in caso di disoccupazione o di lavoro ridotto. Se la persona assicurata era alle dipendenze di più datori di lavoro, il reddito totale conseguito durante l'ultima settimana lavorativa normale va diviso per il numero di ore di lavoro effettuate.
- 0822 (Accertamento del numero di ore di lavoro) Il numero di ore di lavoro deve essere accertato. Non è permesso supporre una determinata durata dell'orario di lavoro.
- 0823 (Ultima settimana lavorativa) È considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui la persona assicurata ha lavorato per l'ultima volta nella misura abituale senza danno alla salute. Non è da considerare quale ultima settimana di lavoro normale una settimana in cui la persona assicurata ha percepito un'indennità fissa per giorni festivi.
- 0824 (Disoccupazione e lavoro ridotto) In caso di disoccupazione o lavoro ridotto è considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui la persona assicurata ha esercitato per l'ultima volta pienamente la sua attività. Se tuttavia la persona assicurata ha iniziato ad esercitare pienamente un altro lavoro, è determinante l'ultima settimana di pieno lavoro nella nuova attività, anche nel caso in cui il numero delle ore lavorative sia inferiore rispetto a quello dell'attività precedente.

8.3.4. Salariati remunerati in altro modo

- 0825 (Altri modi di remunerazione) Fanno parte dei salariati remunerati in altro modo soprattutto gli assicurati che percepiscono uno stipendio giornaliero, settimanale o bisettimanale e quelli che svolgono piccoli lavori a cottimo. Lo stesso vale per i salariati che non sono remunerati nella stessa misura per tutte le ore di lavoro svolte, ad esempio in caso di straordinari o di lavoro notturno.
- 0826 (Calcolo in caso di altri modi di remunerazione) Nel caso dei salariati remunerati in altro modo, il reddito determinante è stabilito dividendo per quattro il reddito conseguito nelle ultime quattro settimane di lavoro senza danno alla salute e moltiplicando in seguito il risultato per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0809). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 0827 (Periodicità) Ci si deve dunque basare sul salario complessivo delle ultime quattro settimane di lavoro normale, che di regola comprendono due o quattro periodi salariali.
- 0828 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui la persona assicurata ha percepito un reddito inferiore (N. 0810).

8.4. Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni

- 0829 (Reddito irregolare) Sono considerati salariati con reddito irregolare gli assicurati che lavorano solo alcuni giorni alla settimana o meno di 4 settimane al mese, come ad esempio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Gli assicurati impiegati a tempo parziale o con un orario di lavoro su base annua sono invece considerati salariati con reddito regolare.

- 0830 (Reddito variabile) Sono considerati salariati con reddito soggetto a forti variazioni gli assicurati il cui reddito è fortemente influenzato da fattori particolari quali il clima (braccianti, ecc.), la stagione (lavoratori stagionali) o il rendimento (cottimisti impiegati per un periodo prolungato). Fanno parte di questa categoria anche i commessi viaggiatori, i rappresentanti, gli agenti e simili, il cui reddito è costituito da provvigioni, i giornalai ecc.
- 0831 (Calcolo del reddito irregolare o variabile) Per stabilire il reddito determinante dei salariati che non hanno un rapporto di lavoro di lunga durata o il cui reddito è soggetto a forti variazioni ci si basa sul reddito conseguito nel corso di tre mesi moltiplicato per quattro. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.
- 0832 (Altro metodo di calcolo) Se in questo modo non è possibile stabilire un reddito medio adeguato alle circostanze del caso, ci si deve basare sul reddito conseguito durante un periodo più lungo (che non deve però superare 12 mesi), convertito in reddito giornaliero.
- 0833 (Scelta del periodo) È compito della cassa di compensazione stabilire il periodo determinante, che deve però essere scelto in modo tale da permettere di calcolare un salario medio adeguato alla situazione della persona assicurata.
- 0834 (Commessi viaggiatori e altri) Nel caso dei commessi viaggiatori, dei rappresentanti, degli agenti e degli altri salariati di questo tipo è di regola consigliabile prendere in considerazione gli ultimi 12 mesi.

8.5. Lavoratori indipendenti

- 0835 (Lavoratori indipendenti) Per il calcolo delle indennità giornaliere nel caso dei lavoratori indipendenti ci si basa per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza

danno alla salute sul quale sono stati prelevati contributi secondo la LAVS, convertito in reddito giornaliero (VSI 2002, pag. 187). Che i contributi per l'anno in questione siano stati fissati o meno con decisione passata in giudicato è irrilevante. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di condono.

- 0836 (Calcolo del reddito giornaliero) Per calcolare il reddito giornaliero determinante si deve dividere il reddito annuo per 365.

8.6. Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti

- 0837 (Lavoratori sia salariati sia indipendenti) Il reddito determinante dei lavoratori salariati e allo stesso tempo indipendenti è calcolato addizionando i redditi conseguiti nell'attività salariata e in quella indipendente. Per calcolare il reddito dell'attività dipendente si applicano i N. 0813 segg., per l'attività indipendente i N. 0836 segg. La somma dei redditi annui è divisa per 365.

8.7. Adeguamento del reddito da lavoro

- 0838 (Determinazione del reddito se ultimo periodo di piena attività risale a più di 2 anni) Se l'ultimo periodo di piena attività (dipendente o indipendente) della persona assicurata risale a più di due anni prima, il reddito determinante è quello che la persona assicurata avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuta invalida (art. 21 cpv. 3 OAI).
- 0839 (Determinazione del reddito se l'ultimo periodo di piena attività risale a meno di due anni) Se l'ultimo periodo di piena attività risale a non più di due anni prima, il reddito va aggiornato (cfr. N 0841 seg.):

- d'ufficio se la cassa di compensazione è a conoscenza di un cambiamento (p. es. in seguito a una comunicazione dell'ufficio AI);
- su richiesta della persona assicurata, se questa può dimostrare che vi è stato un cambiamento.

Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determinanti cfr. N. 3049.

8.8. Adeguamento durante l'integrazione

0840 (Momento della verifica del reddito determinante) Durante l'integrazione, la cassa deve verificare d'ufficio, ogni due anni, se il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ha subito cambiamenti. In caso affermativo, l'indennità deve essere ricalcolata per il futuro.

0841 (Verifica su richiesta) La cassa può procedere a una verifica del reddito prima della scadenza prevista solo se la persona assicurata ha inoltrato una richiesta motivata. Nella prima decisione relativa alle indennità giornaliere, la cassa deve informare la persona assicurata del suo diritto di richiedere un adeguamento. Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determinanti cfr. il N. 0843.

8.9. Cambiamenti salariali determinanti per l'adeguamento del reddito

0842 (Aumenti salariali) Sia per la fissazione iniziale del reddito determinante sia per il suo adeguamento durante l'integrazione sono presi in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente previsti nell'ultima attività svolta pienamente, come ad esempio gli aumenti salariali ordinari nell'ambito di una classe di stipendio oppure le indennità di rincaro. Gli aumenti devono essere comprovati da dati forniti dall'ultimo datore di lavoro. Se quest'ultimo ha cessato l'attività o non fornisce i dati necessari, ci si può basare anche sui dati di aziende analoghe o su statistiche relative ai salari.

0843 (Avanzamenti di carriera) Non possono invece essere prese in considerazione le ipotetiche opportunità di promozione che la persona assicurata avrebbe eventualmente avuto se non fosse insorta l'invalidità.

0844 (Status quo salariale) Il reddito determinante della persona assicurata non varia o non viene adeguato, se il datore di lavoro non ha concesso aumenti salariali o ha proceduto a una riduzione generale dei salari.

8.10. Cambiamento dell'attività lucrativa qualora non fosse insorta l'invalidità

0845 (Adeguamento del reddito) Per l'adeguamento del reddito determinante durante l'integrazione si applica il N. 0842.

8.11. Calcolo dell'importo giornaliero dell'indennità giornaliera

0846 (Basi di calcolo) L'importo dell'indennità giornaliera AI è fissato sulla base delle disposizioni vincolanti in materia dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e delle «Tables pour la fixation des indemnités journalières AI» (f/d).

0847 (Ammontare dell'indennità di base) L'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento dell'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI.

9. Prima formazione professionale

9.1. In generale

- 0901 (Campo d'applicazione) Le disposizioni del cap. 7 si applicano alla prima formazione professionale ai sensi dell'art. 22, cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 LAI
- 0902 (Importo dell'indennità giornaliera) Per il calcolo dell'indennità giornaliera si applicano regole diverse a seconda della formazione (art. 22 RAI):
- Preparazione mirata alla prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI
 - Formazione secondo la legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
 - Formazione professionale superiore
 - Preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)
- Dal compimento dei 25 anni, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS a condizione che le condizioni per avere diritto all'indennità giornaliera siano soddisfatte.
- 0902.1 (Importo dell'indennità giornaliera in caso di formazione a tempo parziale) Una persona assicurata che, a causa della sua invalidità, segue una prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 IVG con un tasso di occupazione ridotto (ad es. 80 %) ha diritto a un'indennità giornaliera pari all'importo pagato per la formazione a tempo pieno. Nel caso di formazione nell'ambito della LFPr, è rilevante l'importo stabilito nel contratto. L'Ufficio AI informa tempestivamente il datore di lavoro, l'istituzione o il centro di formazione. Nel caso delle altre formazioni ai sensi dell'art. 16 IVG (preparazione mirata alla prima formazione professionale, formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori, nonché formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto), gli importi sono versati ai sensi dell'art. 22 IVV.

- 0903 (Indennità) Nel calcolo dell'indennità giornaliera si tiene conto di eventuali indennità per il lavoro a turni, il lavoro notturno e il lavoro domenicale.
- 0904 (Pagamento) Durante la formazione professionale iniziale, l'indennità giornaliera non è pagata al giorno ma al mese. Essa è versata direttamente al datore di lavoro (art. 24^{quater} LAI), compresi i contributi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 e 2 LAI. In assenza di un datore di lavoro, sono considerati datori di lavoro anche i centri e gli istituti di formazione che offrono delle formazioni in un ambiente protetto (cfr. art. 80 cpv. 1^{bis} OAI) (cfr. cap.19.3).
- 0905 (Non aventi diritto) La persona assicurata che frequenta una scuola di cultura generale o una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola, non ha diritto a un'indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per la persona assicurata che svolge un perfezionamento nel settore professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22 cpv. 5 LAI)

9.2. Ammontare dell'indennità giornaliera per le differenti formazioni

9.2.1. Provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 5 cpv. 2, OAI)

- 0906 (Importo dell'indennità giornaliera) Durante la preparazione mirata alla prima formazione professionale nel primo anno, l'indennità giornaliera corrisponde mensilmente a un quarto della pensione minima di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI). Il risultato è arrotondato al franco superiore (2023: fr. 307).
- 0907 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, l'istituzione o il centro di formazione devono garantire che l'indennità giornaliera trasferita venga pagata all'assicurato sotto

forma di salario ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro oppure l'istituzione di formazione o il centro di formazione.

0908 (Pagamento alla persona assicurata) Se non c'è un datore di lavoro, un'istituzione di formazione o un centro di formazione, la cassa di compensazione competente versa l'indennità giornaliera direttamente alla persona assicurata e le invia un conteggio dettagliato delle prestazioni d'indennità giornaliera.

0908.1 (Eccezione relativa al pagamento) La cassa di compensazione competente versa l'indennità giornaliera direttamente alla persona assicurata anche nel caso in cui questa frequenta soltanto singoli corsi nell'ambito di una preparazione mirata (p. es. in un'istituzione di formazione o in un centro di formazione).

0909 (Conversione dell'importo mensile in indennità giornaliera) Per convertire l'importo mensile per i provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale in indennità giornaliera occorre seguire la seguente procedura: per calcolare l'indennità giornaliera l'importo mensile è la base per il calcolo e (2023: 307 franchi/mese) va diviso per 30 giorni. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliera per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Per contro, i giorni durante i quali la persona assicurata deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio, maternità o paternità non sono computati, se è mantenuto il diritto alle indennità giornaliera di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.2.2. Formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale (art. 5 cpv. 1 lett. a OAI)

- 0910 (Importo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera corrisponde al salario dell'apprendista secondo il contratto di apprendistato, estrapolato su un mese.
- 0911 (Conversione del salario in indennità giornaliere) Il salario d'apprendista è calcolato nel modo seguente. Per determinare l'ammontare dell'indennità giornaliera occorre basarsi sul salario annuale, estrapolato a partire dal salario mensile, inclusa l'eventuale tredicesima mensilità. Il salario annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori. Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Per contro, i giorni durante i quali la persona assicurata deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio, maternità o paternità non sono computati, mentre è mantenuto il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.2.3. Formazione professionale superiore e scuole specializzate superiori

- 0912 (Importo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera è calcolata sulla base dell'Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica e, più precisamente, sul reddito mediano mensile legato all'esercizio di un'attività professionale degli studenti delle scuole universitarie: per gli anni dal 2021 al 2025 compreso, 583 franchi al mese meno i contributi alle assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 25 LAI. Le statistiche sono

aggiornate ogni quattro anni. Le statistiche vengono aggiornate ogni quattro anni.

- 0913 (Pagamento) La cassa di compensazione versa l'indennità giornaliera direttamente alla persona assicurata e le invia un conteggio dettagliato dell'indennità giornaliera.
- 0914 (Conversione del salario in indennità giornaliera) L'ammontare dell'indennità giornaliera in base all'Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) è calcolato nel modo seguente. Per determinare l'ammontare dell'indennità giornaliera occorre basarsi sul salario annuale, estrapolato a partire dall'importo mensile. Il salario annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliera per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Per contro, i giorni durante i quali la persona assicurata deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità non sono computati, mentre è mantenuto il diritto alle indennità giornaliera di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.2.4. Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)

- 0915 (Importo dell'indennità giornaliera) Nel primo anno, l'indennità giornaliera corrisponde mensilmente a un quarto della pensione minima di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv.1 OAI). Il risultato è arrotondato al franco superiore (2023: 307 franchi/mese). A partire dal secondo anno, l'indennità giornaliera corrisponde mensilmente a un terzo della pensione minima di vecchiaia secondo l'art. 34

cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI). Il risultato è arrotondato al franco superiore (2023: 409 franchi/mese).

- 0916
1/23 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, l'istituzione o il centro di formazione devono garantire che l'indennità giornaliera trasferita venga pagata all'assicurato sotto forma di salario ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro oppure l'istituzione di formazione o il centro di formazione.
- 0917
1/23 (Conversione dell'importo mensile in indennità giornaliera) Per convertire l'importo mensile di una formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto in indennità giornaliera occorre seguire la seguente procedura: per calcolare l'indennità giornaliera l'importo mensile (2023: 1° anno 307 franchi / 2° anno 409 franchi) va diviso per 30. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliera per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Per contro, i giorni durante i quali la persona assicurata deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità non sono computati, se è mantenuto il diritto alle indennità giornaliera di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.3. Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

- 0918 (Principio) Durante la prima formazione professionale, l'ufficio AI verifica tutti gli anni se l'importo dell'indennità giornaliera deve essere modificato in base alle disposizioni per la

determinazione dell'indennità giornaliera per le formazioni rispettive (cfr. cap. 9.2). In caso affermativo, informa la cassa di compensazione competente.

- 0919 (Preparazione mirata) L'indennità giornaliera per la preparazione mirata a una prima formazione professionale é calcolata sulla base della rendita minima di vecchiaia secondo la legge federale sulle rendite di vecchiaia (LAINF) (cfr. cap. 9.2.1). L'UFAS comunica gli adeguamenti dell'importo delle rendite di vecchiaia secondo l'art. 33^{ter} cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti sono effettuati all'inizio dell'anno civile. La cassa di compensazione informa la persona assicurata et l'ufficio AI.
- 0920 (Formazione secondo la legge sulla formazione professionale) In caso di formazioni secondo la legge sulla formazione professionale (cfr. cap. 9.2.2), l'indennità giornaliera viene adeguata in funzione dell'anno di formazione e secondo le disposizioni del contratto di apprendistato. L'adeguamento avviene il primo giorno del mese in cui avviene il passaggio all'anno di formazione successivo. L'ufficio AI informa la persona assicurata e la cassa di compensazione.
- 0921 (Formazione professionale superiore) L'indennità giornaliera per la formazione professionale superiore è calcolata sulla base dell'indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica (cfr. cap. 9.2.3). Questa statistica viene aggiornato circa ogni quattro anni e, se necessario, l'adeguamento dell'indennità giornaliera avviene all'inizio dell'anno accademico. L'UFAS provvede a comunicare i nuovi dati. L'ufficio AI informa la persona assicurata e la cassa di compensazione.
- 0922 (Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto) L'indennità giornaliera per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto è calcolata sulla base della pensione minima di vecchiaia secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia (LAINF) (cfr. cap. 9.2.4). L'UFAS notifica gli adeguamenti degli importi delle pensioni di vecchiaia secondo l'art. 33^{ter} cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti

sono effettuati all'inizio dell'anno civile. La cassa di compensazione informa la persona assicurata e l'ufficio AI. Se l'anno di formazione cambia, l'ufficio AI informa la cassa di compensazione e la persona assicurata.

- 0923 Dal compimento dei 25 anni, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS a condizione che le condizioni per avere diritto all'indennità giornaliera siano soddisfatte

9.4. Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità (art. 22 cpv. 4 OAI)

- 0924 (Interruzione della prima formazione professionale) Per gli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera è calcolata in base all'art. 24^{ter} cpv. 1 e 2 LAI; più precisamente l'importo deve essere equivalente al salario usuale previsto per la formazione in questione.

- 7/22 **9.5. Lavoro a titolo di prova dopo aver concluso la prima formazione professionale**
- 0925 (Diritto) Se, dopo il completamento della prima formazione
1/23 professionale ai sensi dell'art. 16 LAI o dopo l'interruzione definitiva del proseguimento della formazione, si rende necessario un lavoro a titolo di prova ai sensi dell'art. 18a LAI, la persona assicurata ha eccezionalmente diritto a un'indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova, a condizione che abbia avuto diritto a un'indennità giornaliera durante la formazione stessa (cfr. N. 0313).
- 0926 (Importo dell'indennità giornaliera) L'importo dell'indennità
1/23 giornaliera corrisponde a quello versato nell'ultimo anno di prima formazione professionale conclusa.
- 0927 (Istituzione/centro di formazione) Un'indennità giornaliera durante un lavoro a titolo di prova ai sensi dell'art. 18a LAI dopo una prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI viene corrisposta solo se il lavoro a titolo di prova avviene presso un datore di lavoro del mercato del lavoro primario. Le istituzioni e i centri di formazione non sono considerati datori di lavoro in questi casi.
- 0928 (Versamento) L'indennità giornaliera viene versata direttamente alla persona assicurata (cfr. N. 1813).
- 0929 (Riduzione/adequaamento) Si applicano le regole generali per la riduzione/ l'adequaamento dell'indennità giornaliera (cfr. cap. 14).

10. Provvedimenti di reintegrazione

- 1001 (Principio) Una persona assicurata che subisce una perdita di reddito in seguito alla rinuncia al proprio impiego dovuta all'attuazione di un provvedimento di reintegrazione ha diritto al versamento di indennità giornaliera. Lo stesso vale se, in seguito all'attuazione di un provvedimento di reintegrazione, la persona assicurata perde il diritto alle indennità giornaliera dell'AD, dell'AINF, dell'AMal o dell'AM.
- 1002 (Ammontare dell'indennità giornaliera) In caso di attuazione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita l'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima della reintegrazione.
- 1003 (Reddito determinante) In caso di reintegrazione, il reddito determinante è il reddito effettivo soggetto all'AVS che l'assicurato conseguiva immediatamente prima del provvedimento d'integrazione. Per i salariati sono applicabili per analogia i N. 5008–5040 DIPG, per i lavoratori indipendenti i N. 5043, 5045 e 5046 DIPG e per i lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti i N. 5050-5054.
- 1004 (Spese supplementari legate al provvedimento) Non sono invece considerate perdite di reddito le spese supplementari sostenute dalla persona assicurata in seguito all'attuazione del provvedimento di reintegrazione. Le perdite di reddito devono essere subite direttamente dalla persona assicurata. Non sono quindi perdite di reddito dirette quelle subite da terzi quali il coniuge o il partner durante l'attuazione del provvedimento di reintegrazione, per esempio perché quest'ultimo svolge compiti di custodia al posto della persona assicurata.

- 1005 (Indennità giornaliera di un'altra assicurazione) Se immediatamente prima della reintegrazione la persona assicurata riceveva un'indennità giornaliera
- dell'assicurazione malattie
 - dell'assicurazione infortuni obbligatoria
 - dell'assicurazione contro la disoccupazione o
 - dell'assicurazione militare
- l'indennità giornaliera dell'AI corrisponde almeno all'importo versato fino a quel momento, indipendentemente dall'importo massimo giusta l'art. 24 cpv. 1 LAI. Non vi è nessuna garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere in caso di malattia versate da un'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa e basate sulla LCA.
- 1006 (Calcolo in caso di indennità di disoccupazione precedenti) La garanzia dei diritti acquisiti in caso d'indennità di disoccupazione si applica a certe condizioni: contrariamente all'indennità giornaliera dell'AI, quella dell'AD è versata soltanto per i giorni feriali, vale a dire in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Pertanto, per determinare l'importo dell'indennità giornaliera dell'AI garantito dai diritti acquisiti bisogna moltiplicare l'indennità di disoccupazione per 21,7 e poi dividerla per 30.

11. Concorso del diritto ai provvedimenti d'integrazione e a una rendita

- 1101 (Calcolo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera deve essere fissata secondo le regole di calcolo generalmente applicabili di cui ai N. 0801 segg. e 0308 segg. anche nel caso in cui una rendita d'invalidità continui ad essere versata durante un provvedimento d'accertamento o d'integrazione (cfr. N. 1414). Essa va tuttavia ridotta conformemente al N. 1409 (art. 47 cpv. 1 LAI). Se per contro a un beneficiario di una rendita vengono concessi provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a LAI, la rendita continua a essergli versata.

12. Prestazione per i figli (art. 22^{bis} cpv. 3 LAI; art. 22 cpv. 5 OAI)

12.1. Importo e calcolo

- 1201 (Importo) La prestazione per i figli ammonta, per ogni figlio, al 2 per cento dell'importo massim dell'indennità giornaliera in base all'art. 24 cpv. 1 LAI. Sono fatte salve le disposizioni generali per la riduzione dell'indennità.
- 1202 (Maggiorazione) Se la persona assicurata ha diritto alla prestazione per i figli conformemente all'art. 22 cpv. 3 LAI, l'indennità giornaliera è aumentata dell'importo della prestazione per i figli.
- 1203 (Diritto durante un provvedimento in corso) Se il diritto alla prestazione per i figli sorge durante lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione, viene pagato pro rata per il mese in questione. Poiché di solito vengono pagate 30 indennità giornaliere al mese, i giorni per i quali non si ha diritto alle indennità giornaliere vengono dedotti dalle 30 indennità giornaliere.

Esempio

Un assicurato diventa padre per la prima volta il 24 giugno durante una prima formazione professionale. Il diritto agli alla prestazione per i figli nasce quindi il 24 giugno. Durante il mese di giugno, questo assicurato non ha diritto a alla prestazione per i primi 23 giorni. Può quindi ricevere 7 trentesimi della prestazione per i figli per il mese di giugno.

- 1204 (Calcolo della prestazione per i figli durante la prima formazione professionale) Per calcolare l'ammontare della prestazione per i figli durante la prima formazione professionale ci si basa sul suo valore annuale, ossia si moltiplica il suo valore giornaliero attuale di 9 franchi per 365. Il valore annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori (attualmente: 9.20 fr.).
Per principio vengono conteggiati 30 giorni di prestazione per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. I giorni durante i quali la persona assicurata deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità non danno diritto a una prestazione per i figli, mentre è mantenuto il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore.

13. Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio (art. 24^{bis} LAI; art. 21^{octies} OAI)

- 1301 (Condizioni da adempiere) Se l'AI si assume completamente le spese di vitto e alloggio, va applicata una deduzione all'indennità giornaliera. Le condizioni per procedere alla deduzione sono adempiute, se in virtù della decisione in materia di prestazioni l'AI si assume completamente le spese di vitto e alloggio sostenute nell'arco di 24 ore (cfr. cap. 13). Nella decisione relativa alle indennità giornaliere vanno indicati i giorni della settimana con e senza deduzione per le spese di vitto e alloggio.
- 1302 (Eccezione per la prima formazione professionale) Durante la prima formazione professionale, se le spese di vitto e alloggio sono assunte dall'AI, l'indennità giornaliera non viene ridotta (art. 21^{octies} cpv. 3, OAI).
- 1303 (Deduzione per i figli) Per gli assicurati con obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione, calcolata sulla base dell'indennità giornaliera non ridotta, ammonta al 10 per cento dell'indennità giornaliera e può arrivare fino a un massimo di 10 franchi al giorno. Se sussiste il diritto a una prestazione per i figli occorre tenerne conto. Per gli assicurati senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione ammonta al 20 per cento e può arrivare fino a un massimo di 20 franchi al giorno. La deduzione va per principio effettuata dopo un'eventuale riduzione dell'indennità.

- 1304 (Congedi brevi) Se la situazione di cui al N. 1301 subisce cambiamenti imprevisti durante l'integrazione (p. es. congedi imprevisti per motivi personali, malattia) l'indennità giornaliera non va adeguata. Tuttavia, se l'assenza dura più di dieci giorni consecutivi (anche a cavallo di due mesi), la deduzione per le spese di vitto e alloggio va soppressa.
- 1305 (Inizio o fine di un obbligo di mantenimento) La deduzione va modificata anche nel caso in cui durante i provvedimenti d'integrazione inizi o cessi un obbligo di mantenimento dell'assicurato nei confronti dei suoi figli.

14. Riduzione/adeguamento dell'indennità giornaliera

14.1. Esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione (art. 21^{septies} OAI)

- 1401 (Superamento del reddito determinante) Se la persona assicurata esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera (compresa la prestazione per i figli) ai sensi dell'art. 22 cpv 1 LAI è ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito proveniente da quest'attività (vedi N. 1404), supera il reddito determinante. In tal caso, l'indennità giornaliera corrisponde alla differenza tra il reddito determinante, eventualmente aumentato dell'assegno per i figli o di formazione (art. 24 cpv. 2 LAI), e il guadagno conseguito durante l'integrazione. L'indennità giornaliera non viene ridotta se una persona assicurata svolge un'attività lavorativa durante la sua formazione professionale iniziale.
- 1402 (Reddito determinante e prestazione per i figli) Per coloro che hanno diritto alla prestazione per i figli, il reddito determinante deve essere aumentato per ciascun figlio dell'importo minimo, convertito su base giornaliera e arrotondato al franco superiore, dell'assegno per i figli o di formazione previsto dall'art. 5 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam). Se del caso, dall'indennità giornaliera ridotta vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

- 1403 (Calcolo della riduzione dell'indennità giornaliera) Per la riduzione dell'indennità giornaliera, il salario conseguito durante l'integrazione è convertito in reddito giornaliero dividendo l'importo per 30. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco inferiori.

Esempio 1

Un'assicurata senza figli, percepisce un salario mensile di 3 310.- fr(x 13) prima dell'integrazione. Durante quest'ultima (riformazione professionale all'interno dell'azienda) il suo salario ammonta a 1 818. - fr. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		118.-
Indennità giornaliera secondo tabella	94.40	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (un trentesimo di 1 818.- fr.)	60.60	
Totale degli importi non ridotti	155.-	155.-
Gli importi non ridotti superano dunque di 37 fr. il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione		37.-

L'indennità giornaliera di 94.40 fr. è pertanto ridotta di 37.- fr. L'assicurata riceve così un'indennità giornaliera di 57.40 fr., che sommata al reddito da lavoro di 60.60 fr. conseguito durante l'integrazione dà un importo di 118. - fr.

Esempio 2

Prima dell'integrazione, un lavoratore indipendente con un figlio, aveva, secondo la decisione relativa ai contributi AVS, un reddito annuo di 64 000. - fr. In seguito ad invalidità l'assicurato deve cessare l'attività indipendente. Durante la riformazione professionale percepisce un salario mensile di 2 600. - fr. (compresa la parte della tredice-

sima). Il vitto e l'alloggio sono a suo carico. Dato che durante l'integrazione percepisce un salario soggetto all'AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l'assicurato non ha diritto alle prestazioni per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e art. 13 LAFam).

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		176.-
Indennità giornaliera secondo tabella	140.80	
Reddito durante l'integrazione (un trentesimo di 2 600.- fr.)	86.60	
Totale degli importi non ridotti	227.40	227.40
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		51.40

Il totale dell'indennità giornaliera, che ammonta a 140.80 fr., è ridotto di 51.40 fr. L'assicurato riceve pertanto un'indennità giornaliera di 89.40 fr. che, sommata al reddito da lavoro giornaliero di 86.60 fr. conseguito durante l'integrazione, dà un importo di 176. - fr., corrispondente al reddito giornaliero determinante.

14.2. Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione

- 1404 (Assicurati salariati) Il reddito che deve essere preso in considerazione per la riduzione dell'indennità giornaliera è per principio il salario determinante secondo l'art. 5 LAVS che la persona assicurata riceve per un'attività lucrativa svolta durante l'integrazione (salario a rendimento). Ne fanno parte, ad esempio, anche gli eventuali supplementi che la persona assicurata riceve dal suo datore di lavoro durante la riformazione professionale, oltre all'abituale salario, a titolo di ricompensa per il lavoro svolto (RCC 1966, pag. 50). In caso di versamento di un salario sociale, si applica invece il N. 1407.

- 1405 (Assicurati indipendenti) Per coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente il reddito da prendere in considerazione corrisponde a quello su cui sono riscossi i contributi AVS.
- 1406 (Attività lucrativa parziale) Se durante il periodo dell'integrazione la persona assicurata non esercita l'attività lucrativa parziale che il medico ritiene ragionevolmente esigibile, il salario che essa avrebbe potuto percepire grazie a quest'attività è determinante per la riduzione dell'indennità giornaliera. L'indennità non è tuttavia ridotta se il grado d'occupazione esigibile è inferiore al 25 per cento. L'ufficio AI comunica questi dati alla cassa di compensazione.
- 1407 (Salario sociale) Per la riduzione dell'indennità giornaliera non si tiene conto del salario sociale della persona assicurata, nonostante esso sia considerato quale reddito determinante secondo l'art. 5 LAVS. Si tratta di prestazioni finanziarie del datore di lavoro che la persona assicurata riceve durante l'integrazione senza fornire prestazioni lavorative (p. es., anticipo di prestazioni da parte di terzi, prestazioni assistenziali ecc.).

Esempio

Un'assicurata che lavora come polimeccanica e guadagna 5000. - fr. al mese subisce un infortunio. Dopo le necessarie cure mediche, è ormai in grado di esercitare solo in parte la sua attività. Un tentativo nel precedente posto di lavoro dimostra che l'assicurata non è più in grado di svolgere i suoi compiti. Considerata la sua pluriennale esperienza e le sue preziose competenze, il datore di lavoro vuole comunque tenerla in azienda. Presso quest'ultimo, l'assicurata svolge quindi una riforma professionale parallelamente all'attività lavorativa. Malgrado la sua capacità di lavoro ridotta, il datore di lavoro la mantiene sotto contratto e le versa un salario mensile di 2000. - fr. La sua prestazione lavorativa effettiva ammonta però a 1 500. - fr.; la differenza pari a 500. - fr. è versata dal datore di lavoro a titolo di salario sociale. Durante la riforma professionale, l'assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.

L'indennità giornaliera è calcolata come segue:	Fr.	Fr.
Reddito medio determinante		165.-
Indennità giornaliera secondo tabella	132.00	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione		
1 500 : 30	50.00	
Totale degli importi non ridotti	182.00	182.00
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito determinante conseguito prima dell'integrazione di 17.- fr.		17.00
L'indennità giornaliera totale di 132.- fr. è pertanto ridotta di 17.- fr. L'assicurata riceve così un'indennità giornaliera di 115.- fr.		

14.3. Persone che non esercitano un'attività lucrativa durante l'integrazione

- 1408 (Superamento del reddito determinante) L'indennità giornaliera degli assicurati che durante l'integrazione non esercitano un'attività lucrativa è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante.

14.4. Riduzione in caso di accumulo di un'indennità giornaliera et di una rendita d'invalidità

- 1409 (Rendita) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta poiché la persona assicurata beneficia di una rendita d'invalidità (N. 1508 seg.), l'indennità giornaliera completa (ossia senza la riduzione dovuta al cumulo con una rendita) è sommata al reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione. Il risultato è confrontato con il reddito determinante. L'importo eccedente quest'ultimo è detratto dall'indennità giornaliera. Da questa indennità giornaliera ridotta va suc-

cessivamente detratto un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1^{ter} LAI). Se del caso, dall'indennità giornaliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

Esempio 1

Un assicurato percepisce una rendita d'invalidità intera mensile di 1 740. - fr. e una rendita di 696. - fr. per un figlio di 15 anni. In luglio inizia un provvedimento d'integrazione, durante il quale riceve un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero determinante di 170. - fr. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'Al.

Fino alla fine di ottobre l'indennità giornaliera deve essere ridotta come segue:	Fr.
Indennità di base e prestazione per i figli	145.-
Aumento del reddito determinante di un trentesimo dell'assegno per i figli (170. - fr. + 7.- fr.)	
Deduzione di un trentesimo della rendita Al, compresa la rendita per figli (2436.- fr.)	81.20
Indennità giornaliera ridotta di un trentesimo della rendita d'invalidità	63.80
Deduzione per le spese di vitto e alloggio	10.-
Indennità giornaliera ridotta fino alla fine di ottobre	53.80

Esempio 2

Un'assicurata riceve una rendita d'invalidità di 1647. - fr. mensili e una rendita per figli di 659. - fr. In maggio comincia un provvedimento d'integrazione e riceve un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero determinante di 160. - fr. Durante l'integrazione consegue un reddito da lavoro mensile di 2 100. - fr. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico. Dato che durante l'integrazione percepisce un salario soggetto all'AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l'assicurata non ha diritto alla prestazione per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e art. 13 LAFam).

Il calcolo per il periodo fino alla fine di agosto è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		160.-
Indennità giornaliera secondo tabelle	128.-	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (2 100.- : 30)	70.-	
Totale degli importi non ridotti	198.-	198.-
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		38.-

L'indennità giornaliera, ridotta a 90.- fr. a causa del superamento del reddito determinante, deve essere ulteriormente ridotta di un trentesimo della rendita AI inclusa la rendita per i figli, scendendo così a 13.20 fr., che, sommati alla rendita d'invalidità di 76.80 fr. al giorno e al reddito da lavoro di 70.- fr. conseguito durante l'integrazione, danno un importo di 160.- fr., corrispondente al reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione.

- 1410 (Calcolo della riduzione dell'indennità giornaliera) Per la riduzione dell'indennità giornaliera, l'importo della rendita è convertito in un importo giornaliero. A tal fine si divide per 30 l'importo mensile della rendita (comprese eventuali rendite per i figli). Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco inferiori (sentenza del TF 9C_672/2008).
- 1411 (Rendita vedovile e rendita AI) Nel caso delle persone vedove che adempiono sia le condizioni per una rendita vedovile che quelle per una rendita AI e la cui rendita AI è superiore alla rendita per superstiti, l'indennità giornaliera è ridotta solo della differenza tra la rendita AI e la rendita per superstiti.
- 1412 (Garanzia dei diritti acquisiti) Un'indennità giornaliera d'importo pari all'indennità giornaliera AINF precedentemente percepita (in virtù della garanzia dei diritti acquisiti) non va

ridotta dell'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera (vedi N. 1414).

- 1413 (Indemnité journalière AINF) Se immediatamente prima di avere diritto all'indennità giornaliera AI, la persona assicurata percepiva un'indennità giornaliera AINF senza che fossero applicabili le disposizioni sulla garanzia dei diritti acquisiti, l'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera può essere ridotto solo se l'indennità giornaliera AI da versare non è inferiore all'importo dell'indennità giornaliera AINF (VSI 1995, pag. 47).
- 1414 (Indennità giornaliera dopo una rendita AINF) Quando l'indennità giornaliera subentra a una rendita AINF durante il periodo di integrazione, l'indennità in questione è ridotta ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 AINF nella misura in cui essa supera, insieme a questa rendita, il corrispondente reddito determinante ai sensi degli art. 21–21^{quinquies} AINF. L'indennità giornaliera può essere ridotta solo nel caso di una rendita AI ai sensi della AINF. Una rendita per superstiti non giustifica una riduzione (art. 21^{septies} cpv. 5 OAI).

14.5. Provvedimenti di reintegrazione

- 1415 (Mantenimento dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera non è invece ridotta se la persona assicurata è sottoposta a un provvedimento di reintegrazione e può aver diritto, oltre all'indennità giornaliera, a una rendita AI.

14.6. Riduzione concernente la prestazione per i figli

- 1416 (Diversi destinatari della prestazione per i figli) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta conformemente ai N. 1401 segg. e la prestazione per i figli non è versata al beneficiario dell'indennità (vedi N. 1921), la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale.

- 1417 (Nessuna deduzione per spese di vitto e alloggio) La deduzione per le spese di vitto e alloggio non deve invece essere fatta sulla prestazione per i figli, bensì esclusivamente sulla parte versata al beneficiario dell'indennità giornaliera.

Esempio

A un assicurato divorziato con un figlio di nove anni ed un reddito giornaliero determinante di 180.- fr. è accordata una riforma professionale per un'attività lucrativa indipendente, nel corso della quale consegue un reddito annuo di 30 000.- fr. (inclusa la tredicesima). L'AI assume interamente le spese per tutti i pasti. La prestazione per i figli deve essere versata all'ex coniuge.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		180.-
Indennità giornaliera secondo tabelle (indennità di base 144.- fr. + prestazione per i figli 9.- fr.)	153.-	
Reddito conseguito durante l'integrazione (30 000.- : 360)	83.30	
Totale degli importi non ridotti	236.30	236.30
Reddito determinante aumentato dell'importo dell'assegno per i figli (7.- fr., N. 3072)		187.-
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		49.30

L'indennità giornaliera di 153.- fr. deve quindi essere ridotta di 49.30 fr. Essa scende così a 103.70 fr., il che corrisponde a una riduzione del 32,22 per cento. Essendo versata separatamente, la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale. Essa ammonta pertanto a 6.10 fr. Dedotte le spese di vitto e alloggio (10 % di 153.- fr. = l'importo giornaliero massimo di 10.- fr.), all'assicurato è versata un'indennità giornaliera di 87.60 fr.

15. Coordinamento con altre prestazioni assicurative

15.1. Indennità giornaliera dell'AI e rendite dell'AI

- 1501 (Priorità del diritto all'indennità giornaliera) In base all'art. 29 cpv. 2 LAI, la persona assicurata non ha diritto a una rendita finché partecipa a un provvedimento d'integrazione e percepisce un'indennità giornaliera (RCC 1969, pag. 178). Ciò significa che un'invalidità legata alla prestazione secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI insorge al più presto dopo la conclusione del provvedimento d'integrazione e con l'inizio del diritto alla rendita in base all'art. 29 LAI (VSI 2001, pag. 148), e questo anche in caso di successo parziale o di insuccesso del provvedimento d'integrazione. Il diritto alla rendita può eventualmente insorgere retroattivamente prima dell'esecuzione del provvedimento d'integrazione, se la persona assicurata non era (ancora) idonea all'integrazione oppure se da provvedimenti di accertamento risulta che la persona assicurata non è idonea all'integrazione.
- 1502 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Per contro, se le indennità giornaliera (con o senza la prestazione per i figli) non sono perlomeno pari alla rendita versata immediatamente prima del provvedimento d'integrazione, quest'ultima continua ad essere versata al posto delle indennità giornaliera (art. 20^{ter} cpv. 1 OAI). È riservato il N. 1504. In caso di reintegrazione, invece, la persona assicurata può avere diritto allo stesso tempo alle indennità giornaliera e alla rendita.
- 1503 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera) Per il confronto tra la rendita e l'indennità giornaliera vanno detratti da entrambe i contributi AVS/AI/IPG/AD. Bisogna inoltre tener conto di eventuali riduzioni dovute al superamento del reddito determinante. Vanno considerate anche le rendite per i figli. Sia nel caso delle indennità giornaliera che della rendita non si tiene invece conto di eventuali prestazioni complementari e altre prestazioni analoghe (concesse p. es. dal Cantone o dal Comune).

15.1.1. Prima formazione professionale: indennità giornaliera d'importo inferiore alla rendita (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI)

- 1504 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Se una persona assicurata in corso di prima formazione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita (art. 20^{ter} cpv. 2 OAI).
- 1505 (Passaggio dalla rendita all'indennità giornaliera) In questo caso, il passaggio dalla rendita alle indennità giornaliere avviene sempre alla fine del terzo mese civile che segue l'inizio dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione.
- 1506 (Conversione in importo giornaliero) Qualora fosse inferiore alla rendita percepita fino ad allora, l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale è pari all'ammontare della rendita convertita in importo giornaliero. Anche da questa indennità giornaliera vanno fatte le riduzioni o gli adeguamenti previsti al N. 3114.
- 1507 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera durante la PFP) Nel confronto tra la rendita e l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, è determinante l'importo dell'indennità giornaliera cui l'assicurato ha diritto quando un provvedimento è attuato all'esterno. Sia dalla rendita – il cui importo è versato, all'occorrenza, sotto forma di indennità giornaliera – sia dall'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale vanno detratti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

Esempio:

Se un assicurato beneficia di una rendita di 1 300 franchi. e ha diritto a un'indennità giornaliera di 1 350 franchi, l'ammontare effettivo di quest'ultima, dedotti i contributi usuali, è pari a circa 1 250 franchi. Confrontando tale importo con l'ammontare della rendita, si potrebbe pensare che la rendita sia più vantaggiosa. In realtà anche da quest'ultima

vanno detratti i contributi in questione, per cui la rendita effettiva corrisponde all'incirca a 1 200 franchi. L'indennità giornaliera risulta dunque più vantaggiosa.

15.1.2. Caso eccezionale: combinazione del diritto alle indennità giornaliera e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono (art. 47 cpv. 1 e 2 LAI; art. 20^{ter} cpv. 1 OAI)

- 1508 (Indennità giornaliera subentranti alla rendita AI) Quando le indennità giornaliera subentrano a una rendita AI, quest'ultima è concessa senza riduzione oltre all'indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che segue l'inizio dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l'indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.
- 1509 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliera) Se una rendita AI subentra alle indennità giornaliera, nel mese durante il quale termina il diritto a queste ultime la rendita è pagata senza riduzioni. Durante il mese in questione le indennità giornaliera sono però ridotte di un trentesimo della rendita.
- 1510 (Indennità giornaliera durante provvedimenti di reintegrazione) In caso di attuazione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, le indennità giornaliera non sono ridotte di un trentesimo della rendita d'invalidità. Le disposizioni dei N. 1505, 1508 et 1509 non sono dunque applicabili a questi casi.

15.1.3. Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione

- 1511 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere) Quando i provvedimenti sanitari d'integrazione (p. es. un trattamento fisioterapeutico) non servono a migliorare, ma unicamente a mantenere la capacità d'integrazione residua o la capacità di svolgere le mansioni consuete, le indennità giornaliere sono sostituite da una rendita d'invalidità non appena sono soddisfatte le condizioni di diritto.

15.2. Indennità giornaliere AI e rendite AVS

15.2.1. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia AVS

- 1512 (Età AVS ed estinzione del diritto alle IG) Il diritto alle indennità giornaliere si estingue quando inizia il diritto alla rendita di vecchiaia (vedi N. 0303).

15.2.2. Indennità giornaliere AI e rendita per superstiti o per figli AVS

- 1513 (Rendita per superstiti o per figli AVS) Il fatto di percepire una rendita per superstiti o una rendita per figli dell'AVS non influisce sul diritto alle indennità giornaliere AI.

15.3. Indennità giornaliere AI e rendita o indennità giornaliere de IAM (art. 44 LAI e art. 39k cpv. 3 OAI)

- 1514 (Priorità AM) La persona assicurata che durante provvedimenti d'integrazione ha diritto a una rendita o ad indennità giornaliere AM non ha diritto alle indennità giornaliere AI. È riservato il caso particolare previsto al N. 1515.

- 1515 (Fine del provvedimento d'integrazione AM) Una volta terminato il provvedimento d'integrazione a carico dell'AM, nulla impedisce il versamento di indennità giornaliera AI oltre alla rendita AM. In questo caso va inviata all'AM una copia della decisione concernente le indennità giornaliera (art. 76 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 73^{bis} cpv. 2 lett. d OAI).

15.4. Indennità giornaliera AI e rendita o indennità giornaliera AINF

15.4.1. Indennità giornaliera AI e indennità giornaliera AINF

- 1516 (Nascita del diritto) In caso di infortunio precedente il deposito di una domanda all'AI, gli assicurati soggetti all'AINF ricevono indennità giornaliera di questa assicurazione a partire dal terzo giorno. Il diritto alle indennità giornaliera AI inizia, con riserva del N. 0610 (periodo d'attesa), al momento in cui i provvedimenti d'integrazione sono presi a carico dall'AI. Le indennità giornaliera AINF sono a quel punto soppresse (art. 16 LAINF). Questo vale anche per un'eventuale rendita (art. 30 OAINF), indennità giornaliera di transizione o indennità per cambiamento d'occupazione dell'AINF (art. 89 OPI).

15.4.2. Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliera o di una rendita AINF

- 1517 (Indennità giornaliera AINF) Se fino al momento dell'integrazione una persona assicurata aveva diritto alle indennità giornaliera AINF, l'importo totale dell'indennità giornaliera AI corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versata fino ad allora dall'AINF (art. 24 cpv. 4 LAI). La cassa di compensazione viene a conoscenza del fatto che la persona assicurata percepiva indennità giornaliera AINF tramite le indicazioni contenute nella richiesta di prestazioni

AI o nell'ambito della procedura di comunicazione AINF/AI avviata dal competente assicuratore infortuni (vedi Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). Se la comunicazione dell'assicuratore-infortuni perviene all'ufficio AI, quest'ultimo deve trasmetterla alla cassa di compensazione.

- 1518 (Lavoratori indipendenti) L'importo totale dell'indennità giornaliera versata ai lavoratori indipendenti che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima.
- 1519 (Assicurazione complementare AINF) Se la persona assicurata ha concluso un contratto di assicurazione complementare di diritto privato presso l'AINF al fine di beneficiare di una copertura completa della perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione unicamente l'importo dell'indennità giornaliera AINF versata dall'assicurazione obbligatoria.
- 1520 (Indennità giornaliera AINF superiore a indennità giornaliera AI) La garanzia dell'importo non è applicabile se durante l'interruzione di un provvedimento d'integrazione in seguito a infortunio la persona assicurata riceve un'indennità giornaliera AINF superiore a quella, determinata secondo le regole di calcolo ordinarie, versata dall'AI prima dell'infortunio o spettante in seguito.
- 1521 (Importo garantito) La garanzia dell'importo è applicabile anche quando l'indennità giornaliera AI subentra a una rendita AINF. L'indennità giornaliera AI corrisponde in questo caso a un trentesimo della rendita AINF.

15.4.3. Garanzia dei diritti acquisiti e prima formazione professionale

- 1522 (Prima formazione professionale) Il N. 1517 è applicabile per analogia anche all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

15.4.4. Calcolo comparativo

- 1523 (Calcolo comparativo) Nel calcolo comparativo, bisogna includere le prestazioni in natura eventualmente fornite dalle due assicurazioni. Questo significa che non devono mai essere dedotte dall'indennità giornaliera AINF le spese di sostentamento in uno stabilimento di cura e dall'indennità giornaliera AI le spese di vitto e alloggio.
- 1524 (Adeguamento) Se l'indennità giornaliera dell'AI deve equivalere a quella precedentemente versata dall'assicurazione contro gli infortuni, va verificato se l'assicuratore-infortuni avrebbe proceduto a un adeguamento in base alla presumibile evoluzione del salario (VSI 1993, pag. 130). L'indennità giornaliera AI va adeguata di conseguenza anche se secondo le regole di calcolo specifiche all'AI sarebbe inferiore.
- 1525 (Retroattività) Se a una persona assicurata viene concessa retroattivamente una rendita AI, la cassa di compensazione deve verificare se l'indennità giornaliera AINF avrebbe dovuto essere ridotta per sovrassicurazione (VSI 1995, pag. 47, consid. 4b) A tal fine la cassa di compensazione deve chiedere all'AINF l'ammontare del guadagno assicurato determinante della persona assicurata al momento dell'integrazione e procedere a un calcolo secondo le regole dell'AINF per stabilire se vi sia una sovrassicurazione. L'indennità giornaliera AINF, se del caso ridotta, è determinante per la garanzia dei diritti acquisiti.

Esempio

Un'assicurata sposata con un figlio ha diritto alle indennità giornaliera AINF in seguito a un infortunio. A causa delle

conseguenze di quest'ultimo, non può più svolgere la sua professione e deve quindi iniziare una riforma professionale dell'AI. Fino all'inizio del diritto alle indennità giornaliere AI, l'assicurata percepisce una rendita AI di 2 286.- fr. al mese (rendita principale 1 633.- fr. e rendita per i figli 653.- fr.). Per il figlio, l'altro genitore ha diritto agli assegni familiari. Nel periodo dell'accertamento sono versate sia l'indennità giornaliera che la rendita AI. L'indennità deve però essere ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1^{ter} LAI). Per quanto riguarda la garanzia dell'indennità giornaliera AINF si deve procedere al calcolo seguente:

Calcolo dell'indennità giornaliera AINF		Fr.	Fr.
Salario di base: 3 800.- fr. al mese			
Assegni familiari: 200.- fr. al mese			
Tredicesima: 3 800.- fr.			
3 800.- fr. x 12	=	45 600.-	
200.- fr. x 12	=	2 400.-	
+ 13a mensilità	=	3 800.-	
Salario annuo	=	51 800.-	
			113.50
Indennità giornaliera AINF	=		.-
Calcolo per stabilire l'esistenza di una sovrassicurazione secondo le regole dell'AINF:		Fr.	Fr.
Salario annuo		51 800.-	
Dedotta la rendita AI (2 286 x 12)		27 432.-	
		<u>24 368.-</u>	
Nuova indennità giornaliera AI = (24 368 : 365)			53.40

	Fr.	Fr.
Calcolo dell'indennità giornaliera AI		
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		136.-
Indennità giornaliera secondo tabella	108.80	
Deduzione di un trentesimo della rendita comprese la rendita complessiva e prima dell'integrazione la rendita per figli (2 286 : 30)	76.20	
Indennità giornaliera ridotta	<u>32.60</u>	

L'importo dell'indennità giornaliera AINF è pertanto superiore a quello dell'indennità giornaliera AI e viene quindi versato, in virtù della garanzia dei diritti acquisiti, durante il periodo in cui il diritto alla rendita AI concorre con quello all'indennità giornaliera AI. Dopo la sospensione della rendita AI, l'indennità giornaliera AI non ridotta è invece superiore.

- 1526 (Riduzione in caso di colpa) Se l'indennità giornaliera AINF è stata ridotta per colpa della persona assicurata o perché quest'ultima si è esposta a un pericolo inusuale o ha compiuto un atto temerario, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione l'importo dell'indennità giornaliera AINF ridotta.

15.5. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere AD

- 1527 (Indennità giornaliera AD e indennità giornaliera AI) Una persona assicurata che beneficia di indennità giornaliera AD non ha diritto alle indennità giornaliere AI (VSI 1998, pag. 62). Vedi N. 0609 (sentenza del TF 8C_27/2017, sentenza del TF 9C_942/2009).
- 1528 (Periodi d'attesa) Il diritto alle indennità giornaliere AI è escluso anche per i periodi d'attesa che precedono o seguono i provvedimenti d'integrazione ordinati e finanziati dall'AD (vedi N. 0613; (sentenza del TF 8C_27/2017, sentenza del TF 9C_942/2009).

15.6. Indennità giornaliera AI e assicurazione militare o IPG (art. 20quinquies OAI)

- 1529 (Indennità per perdita di guadagno IPG) Una persona assicurata che ha diritto a indennità per perdita di guadagno non ha diritto alle indennità giornaliera AI.
- 1530 (Servizio militare, servizio civile o protezione civile) Se il provvedimento d'integrazione dell'AI è interrotto da un servizio militare o di protezione civile, per tale provvedimento non è concessa alcuna indennità giornaliera dell'AI finché vengono versate le IPG.

15.7. Indennità giornaliera AI e prestazioni complementari

- 1531 (Condizioni di diritto alle prestazioni complementari) Le persone che beneficiano di una rendita dell'AI, di un assegno per grandi invalidi dell'AI o di indennità giornaliera dell'AI per almeno 180 giorni senza interruzione hanno diritto alle prestazioni complementari quando le spese riconosciute eccedono i redditi computabili.
- 1532 (Prima formazione professionale e prestazioni complementari) Durante una prima formazione professionale, danno diritto alle prestazioni complementari anche le indennità giornaliera versate per almeno 180 giorni senza interruzione sotto forma di salario tramite il datore di lavoro, l'istituzione o il centro di formazione.

V. Conteggio e versamento

16. Certificati e sorveglianza

- 1601
1/23 (Certificati di presenza) La cassa di compensazione richiede i certificati per le indennità giornaliere e per l'indennità per spese di custodia e d'assistenza agli agenti esecutori o eventualmente agli uffici AI. Il certificato fornisce indicazioni sulla durata dell'integrazione, sull'impedimento al lavoro, sui giorni di presenza e di assenza (compreso il numero di assenze ingiustificate) e sull'assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione. I certificati di frequenza devono essere richiesti anche durante la formazione professionale iniziale quando l'indennità giornaliera viene pagata al datore di lavoro, all'istituto o al centro di formazione
- 1602 (Obbligo d'informare delle casse di compensazione) Se dopo aver raccolto i certificati per le indennità giornaliere AI, la cassa di compensazione constata che dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione sono stati interrotti, informa l'ufficio AI. L'integrazione è considerata interrotta, in particolare, in caso di:
- malattia (cfr. cap. 17.2);
 - infortunio; (cfr. cap. 17.3);
 - congedo di maternità (cfr. cap. 17.4);
 - vacanze o congedi di breve durata (cfr. cap. 17.5).

17. Indennità giornaliera in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 22^{bis} cpv. 7 LAI e art. 20^{quater} OAI) e di assenze ingiustificate

17.1. Disposizioni generali

- 1701 (Malattia, maternità) In caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia o maternità, alla persona assicurata continuano ad essere concesse le indennità giornaliera, a meno che non abbia diritto alle indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità (art. 20^{quater} cpv. 1 OAI).
- 1702 (Assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa) Le indennità giornaliera non sono più versate, se la persona assicurata ha diritto a indennità giornaliera d'importo pari o superiore di un'*assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa*. Se le indennità giornaliera dell'assicurazione facoltativa sono inferiori, continuano ad essere versate le indennità giornaliera AI. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata stipulata presso una cassa malati in virtù della legge federale sull'assicurazione malattie o presso una compagnia assicurativa privata.
- 1703 (Interruzione definitiva di un provvedimento di integrazione) Se un provvedimento di integrazione viene definitivamente interrotto, si estingue il diritto all'indennità giornaliera o all'indennità per spese di custodia e d'assistenza, anche se l'interruzione è dovuta a malattia o infortunio. In questo caso, se le condizioni per il diritto a una rendita sono soddisfatte, la rendita sostituisce l'indennità giornaliera. Si può prendere in considerazione l'interruzione del provvedimento di integrazione solo dopo aver accertato che con probabilità preponderante non può più essere proseguito. Se il provvedimento viene interrotto durante il periodo di in-

capacità al lavoro, l'indennità giornaliera dell'AI deve essere pagata fino a quando l'ufficio AI stabilisce che il provvedimento d'integrazione deve essere interrotto ai sensi dell'art. 20^{quater} cpvl. 4 OAI. Se la cassa di compensazione competente constata che un provvedimento d'integrazione è stata interrotto, contatta l'ufficio AI.

- 1704 (Paternità/congedo di assistenza genitori) Se una persona assicurata soddisfa le condizioni per avere diritto all'indennità di paternità secondo la LIPG, l'indennità viene versata durante il periodo di congedo secondo la LIPG. Se l'assicurato non ha diritto a un'indennità ai sensi della LIPG, l'art. 20^{quater} OAI non si applica alle interruzioni dovute alla paternità. Lo stesso vale per il congedo di assistenza per i genitori il cui figlio presenta gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329*i* CO)

17.2. Interruzione in seguito a malattia (art. 20^{quater} cpv. 1 e 2 OAI)

- 1705
1/23 (Durata della prosecuzione del versamento) Il diritto alla prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere è limitato a un massimo di 30 giorni durante il primo anno in cui è eseguito il provvedimento d'integrazione, a un massimo di 60 giorni durante il secondo anno, a un massimo di 90 giorni a partire dal terzo anno. In caso di interruzione in seguito a infortunio si applica la regolamentazione di cui al cap. 17.3.
- 1706 (Anno di esecuzione dei provvedimenti d'integrazione) L'anno di esecuzione dei provvedimenti d'integrazione corrisponde a un periodo di 12 mesi, che ha inizio a partire dalla data d'inizio dei provvedimenti che danno diritto alle indennità giornaliere. Il versamento dell'indennità giornaliera per il periodo d'attesa non costituisce un provvedimento d'integrazione e non viene pertanto considerato nel conteggio dell'anno di esecuzione dei provvedimenti.

- 1707 (Provvedimenti d'integrazione consecutivi) Se l'assicurato partecipa a più provvedimenti d'integrazione consecutivamente, i singoli periodi d'attuazione vengono sommati, anche se vengono eseguiti presso agenti esecutori differenti. La condizione è però che tra i singoli periodi di esecuzione dei provvedimenti non vi sia un'interruzione superiore a sei mesi.
- 1708 (Riporto dei giorni d'assenza) I giorni di assenza non utilizzati durante un anno di esecuzione di un provvedimento non possono essere riportati all'anno successivo in caso di proseguimento del provvedimento. Se il diritto annuo al versamento di indennità giornaliera in caso di interruzione del provvedimento di integrazione è esaurito, il versamento delle indennità è sospeso anche se l'esecuzione del provvedimento prosegue. Tuttavia, se l'interruzione continua anche nell'anno successivo di esecuzione dei provvedimenti, può nascere un nuovo diritto alle indennità giornaliere. La condizione è però che il provvedimento d'integrazione prosegua.

17.3. Interruzione in seguito a infortunio (art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a e b OAI)

- 1709
1/23 (Casistica) In casi di interruzione di un provvedimento di integrazione occorre distinguere tre situazioni (cfr. CPIPr et guida AA AI):
1. Se le persone (salariati) sono assicurate a titolo obbligatorio secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAINF) il salario continua ad essere versato per un massimo di due giorni dopo l'infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell'indennità giornaliera dell'AI in caso di malattia o di maternità secondo l'art. 20^{quater} cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l'infortunio, l'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro versa l'indennità giornaliera all'assicurato (art. 16 LAINF; art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a OAI).

2. Se le persone assicurate che seguono provvedimenti dell'AI sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF), l'indennità giornaliera dell'AI continua ad essere versata per un massimo di due giorni dopo l'infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell'indennità giornaliera dell'AI in caso di malattia o di maternità secondo l'art. 20^{quater} cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l'infortunio, l'assicurazione contro gli infortuni per le persone sottoposte a misure dell'AI paga l'indennità giornaliera alla persona assicurata (art. 16 LAINF; art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a OAI).
3. Se ne persone assicurate non sono coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) durante un provvedimento di integrazione, la perpetuazione del versamento delle indennità giornaliere deve seguire le stesse regole come in caso di malattia o di maternità (art. 20^{quater}, cpv. 6, let. b, OAI; cfr. cap. 17.2).

1710
1/23 (Graduazione dell'incapacità lavorativa secondo il N. 1709 situazione 1) In caso di sinistro, l'assicurazione contro gli infortuni effettua una graduazione delle prestazioni in base al grado di incapacità lavorativa per le persone assicurate che rientrano nella prima situazione del n. 1709. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera della LAINF viene ridotta di conseguenza (cfr. art. 17 LAINF). L'indennità giornaliera dell'AI viene versata nuovamente solo quando si riprende la misura dell'AI. È escluso il pagamento contemporaneo di un'indennità giornaliera da parte della LAINF e dell'AI.

1711 (Graduazione dell'incapacità lavorativa secondo il N. 1709 situazione 2) In caso d'infortunio non è prevista una graduazione della capacità lavorativa per gli assicurati che beneficino di misure dell'AI (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF). Se il provvedimento AI viene ripreso, non c'è più diritto all'indennità giornaliera AA. Se il provvedimento dell'AI viene ripreso, l'AI decide se c'è diritto a un'indennità giornaliera

dell'AI. L'agenzia di assicurazione contro gli infortuni, in accordo con l'ufficio AI competente, determina la data in cui il provvedimento dell'AI può essere ripreso. La data dell'eventuale ripresa del provvedimento dell'AI deve essere determinata esclusivamente dal punto di vista medico e indipendentemente dalla fine del provvedimento inizialmente concesso dall'AI (art. 132a cpv. 4 OLAA).

17.4. Interruzione in caso di gravidanza (art. 5 LPGA, art. 20^{quater} RAI)

1712 (Gravidanza) In caso di interruzione in seguito a gravidanza si applica per analogia la regola definita al cap. 17.2

17.5. Vacanze o congedi di breve durata

1713 (Vacanze e congedi) Se i provvedimenti d'integrazione sono interrotti per vacanze, la persona assicurata ha diritto alle indennità giornaliere anche per questi giorni, a condizione che le ferie siano della durata normale prevista per contratto o per legge o siano dovute alla chiusura annuale delle scuole o dell'azienda.

1714 (Congedi di breve durata) I congedi di breve durata dovuti a motivi personali (visite a parenti durante giorni festivi, per lutto o altro) vanno considerati, entro i limiti usuali, come giorni d'integrazione.

17.6. Convalescenza nel quadro di provvedimenti sanitari

1715 (Convalescenza) Un provvedimento sanitario secondo l'art. 12 LAI (fino al compimento del venticinquesimo anno d'età) include anche il periodo di convalescenza immediatamente successivo al provvedimento d'integrazione. Di conseguenza, se l'assicurato soddisfa le condizioni per il versamento dell'indennità giornaliera, quest'ultima è mantenuta durante tale periodo, per un massimo di sei mesi,

purché l'assicurato presenti un'incapacità al lavoro del 50 per cento.

17.7. Indennità giornaliera in caso di assenze ingiustificate

1716 (Principio) In caso di assenze ingiustificate, l'ufficio AI decide
1/23 insieme al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituto di formazione un'eventuale riduzione del salario. Il certificato per le indennità giornaliera, debitamente compilato dal datore di lavoro, dal centro di formazione o dall'istituto di formazione, deve contenere soltanto le assenze ingiustificate che hanno causato una riduzione del salario. I giorni corrispondenti vanno elencati con l'importo della rispettiva riduzione. Il certificato compilato e inviato alla cassa di compensazione (v. N. 1601 seg.) è vincolante per quest'ultima.

18. Contributi sulle indennità giornaliera

18.1. In generale

1801 (Contributi dei salariati) Dalle indennità giornaliera vanno
1/23 detratti i contributi AVS/AI/IPG ai sensi dell'art. 25, cpv. 1, LAI e, nel caso dei salariati, anche quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione. Questi contributi vengono versati per metà dalla persona assicurata e per metà dall'AI (art. 25 cpv. 2 LAI). Le indennità giornaliera sono quindi considerate quale reddito sostitutivo, che per principio, per quanto riguarda i contributi AVS/AI/IPG, è equiparato per legge al reddito da attività lucrativa. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è invece soggetta a contribuzione (vedi art. 81^{bis} cpv. 2 OAI).

1802 (Contributi e iscrizione sul conto individuale) Per la registrazione delle indennità giornaliera dell'AI come reddito ai sensi dell'AVS e la loro iscrizione nel conto individuale della persona assicurata sono applicabili per analogia le stesse disposizioni concernenti le indennità di perdita di

guadagno (art. 21a e 21b OIPG). Per la riscossione dei contributi è determinante l'importo definitivo del conteggio relativo alle indennità giornaliere (fatte tutte le deduzioni).

- 1803 (Obbligo contributivo) Per i dettagli riguardanti l'obbligo contributivo e il conteggio dei contributi, vedi la tabella in allegato.

18.2. Contributi nel quadro della prima formazione professionale

- 1804
1/23 (Contributi sociali) Durante una prima formazione professionale l'art. 25 cpv. 2 LAI rimane applicabile. I contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro sono presi a carico dall'assicurazione invalidità. La cassa di compensazione versa al datore di lavoro l'importo delle indennità giornaliere, compresi i contributi alle assicurazioni sociali di cui all'art. 25 cpv. 1 LAI (vedi N. 1809). Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).

- 1805 (Età dell'obbligo contributivo) Per coloro che svolgono una prima formazione professionale e percepiscono un salario d'apprendista, la cassa di compensazione versa i contributi alle assicurazioni sociali di cui l'art. 25 cpv.1 LAI al datore di lavoro, rispettivamente l'istituto o il centro di formazione a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui le persone in questione hanno compiuto 17 anni.

18.3. Conteggio dei contributi per i salariati

18.3.1. In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione

- 1806 (Componenti del salario determinante) Le indennità giornaliere versate da un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione secondo l'art. 12 cpv. 2 LAVS o compensate con il salario della persona assicurata sono considerate

componenti del salario determinante ai sensi dell'AVS. Il datore di lavoro deve quindi indicarle come di consueto quando effettua il conteggio con la cassa di compensazione. Per il periodo dell'integrazione non deve distinguere tra la parte del salario a carico dell'AI e quella a suo carico. In questo modo è garantita automaticamente anche la successiva registrazione nel conto individuale.

- 1807 (Rimunerazioni di esigua entità) Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del datore di lavoro nel caso di salari di poco conto, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).
- 1808 (Salario determinante sotto forma d'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera è considerata come componente del salario determinante anche per il calcolo dei contributi AD e non viene trattata separatamente. Tuttavia, i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola, che sono parificati agli agricoltori indipendenti, non devono pagare contributi all'AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età conferente il diritto a una rendita di vecchiaia (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
- 1809 (Contributi del datore di lavoro) La cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro non solo l'indennità giornaliera, ma anche i relativi contributi AVS/ AI/IPG/AD ai sensi dell'art. 25, cpv. 1 e 2, LAI, senza tener conto di un'eventuale limitazione. Le casse di compensazione possono decidere liberamente la forma del rimborso, che può essere anche effettuato sotto forma di accredito o in blocco per più periodi di conteggio. Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).
- 1810 (Lavoratori agricoli) Nel caso dell'integrazione di lavoratori agricoli il cui salario è soggetto al contributo speciale del datore di lavoro secondo l'art. 18 cpv. 1 LAF, la cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve però tener conto che, secondo la LAF,

determinati membri della famiglia occupati nell'azienda agricola non sono considerati salariati.

18.3.2. In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione

1811 (Deduzione dei contributi dovuti) Quando versa indennità giornaliera a un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione, la cassa di compensazione ne deduce i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico del salariato e prende i provvedimenti necessari per registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale della persona assicurata (vedi le Direttive CA/CI).

18.3.3. In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione

1812 (Versamento da parte di un centro d'integrazione) Se il
1/23 versamento dell'indennità giornaliera (tranne l'indennità per spese di custodia e d'assistenza) è affidato a un centro d'integrazione, questo è responsabile anche del conteggio e del prelievo dei contributi di cui all'art. 25, cpv. 1, LAI. dovuti sull'indennità, come se fosse il datore di lavoro della persona assicurata (art. 81bis OAI). Il conteggio dei contributi è effettuato con la cassa di compensazione con cui il centro d'integrazione effettua il conteggio per i propri salariati, indipendentemente dalla cassa di compensazione che gli fa pervenire le indennità giornaliera e i contributi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, cpv. 2, LAI. Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.). Per il versamento delle indennità giornaliera durante la prima formazione professionale iniziale esistono disposizioni speciali (vedi le disposizioni sull'art. 80 cpv. 1^{bis} OAI e quelle del cap. 9).

18.3.4. In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione

- 1813 (Versamento da parte della cassa di compensazione) Ogni volta che effettua versamenti, dalle indennità giornaliere versate direttamente ai salariati la cassa di compensazione deduce (tranne che dall'indennità per spese di custodia e d'assistenza) i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico di questi ultimi e prende i provvedimenti necessari per registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale degli assicurati (vedi le Direttive D CA/CI).
- 1814 (Contributo AD) In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione, il contributo AD è calcolato indipendentemente dall'eventuale salario versato dal datore di lavoro. I contributi AD non vanno tuttavia dedotti nel caso dei membri della famiglia occupati nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età conferente il diritto a una rendita di vecchiaia ordinaria (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).
- 1815 (Inammissibilità della rinuncia al conteggio) Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del datore di lavoro nel caso di remunerazioni di poco conto, non è ammessa (art. 21a cpv. 5 OIPG).

18.4. Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

- 1816 (Riscossione alla fonte) La riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non avviene secondo le modalità altrimenti in vigore per queste due categorie. I contributi sono infatti dedotti «alla fonte», come nel caso dei salariati, allo stesso tasso previsto per questi ultimi. Anche in questo caso l'altra metà dei contributi è a carico dell'AI. Soltanto i contributi AD non vengono riscossi.

Per il resto il procedimento della cassa di compensazione è analogo a quello di cui ai N. 1813 – 1815.

- 1817 (Dichiarazione fiscale) Il pericolo che persone esercitanti un'attività indipendente paghino due volte i contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere dell'AI non sussiste, se nella dichiarazione fiscale esse le indicano separatamente non includendole nel reddito commerciale. Si consiglia alle casse di compensazione di richiamare l'attenzione dei beneficiari d'indennità giornaliere esercitanti un'attività lucrativa indipendente su questo punto.

18.5. Contributi in casi speciali

- 1818 (Contributi in caso di versamento retroattivo) Se le indennità giornaliere accordate retroattivamente vanno compensate con una rendita AI già versata, i contributi vanno prelevati unicamente sulla differenza.
- 1819 (Restituzione dei contributi) Se alla persona assicurata è accordata retroattivamente una rendita AI, su richiesta le sono restituiti i contributi già prelevati sulle indennità giornaliere AI percepite per lo stesso periodo.

18.6. Contabilizzazione dei contributi

- 1820 (Contabilizzazione dei contributi) In merito si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

19. Versamento

19.1. Provvedimenti preliminari

- 1901 (Contenuto dei certificati) La cassa di compensazione richiede i certificati per le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza agli agenti esecutori o eventualmente agli uffici AI (N. 1601). Il certificato deve

contenere indicazioni sulla durata dell'integrazione, sull'impedimento al lavoro e sull'assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione.

- 1902 (Periodi d'attesa) Il certificato relativo ai periodi d'attesa deve essere compilato dall'ufficio AI.
- 1903 (Determinazione dell'importo totale delle Indennità giornaliere) Dopo aver ricevuto il certificato, la cassa di compensazione stabilisce l'importo totale delle indennità giornaliere da versare per il periodo in questione. Più precisamente, sulla base del certificato essa determina il numero di giorni indennizzati, i giorni con deduzione per spese di vitto e alloggio e/o i giorni indennizzati da un'altra assicurazione.

19.2. Termini e modalità di pagamento

- 1904 (Pagamento delle indennità giornaliere) Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine (art. 80 OAI), o le anticipano secondo l'art. 19 cpv. 2 LPGA.
- 1905 (Pagamento di piccoli importi) Le indennità giornaliere fino a 30 franchi al mese possono essere pagate trimestralmente in modo posticipato. In questo caso, la cassa di compensazione informa l'ufficio AI e la persona assicurata.
- 1906 (Informazione in caso di ritardo) Se non è possibile fissare l'indennità giornaliera AI entro il termine previsto e non vi sono dubbi sul diritto in quanto tale, la cassa di compensazione deve comunicare alla persona assicurata i motivi del ritardo, se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi 60 giorni dopo aver ricevuto tutti i documenti necessari. Allo stesso tempo deve segnalarle che fino all'emanazione della decisione relativa alle indennità giornaliere può richiedere versamenti provvisori (anticipi secondo l'art. 19 cpv. 4 LPGA).
- 1907 (Versamenti parziali) Se per il proprio sostentamento la persona assicurata o i suoi familiari necessitano delle indennità giornaliere a scadenze più ravvicinate, su richiesta

vanno effettuati versamenti parziali. Questi non devono necessariamente corrispondere esattamente al credito della persona assicurata per il periodo in questione, ma non devono superarlo. I versamenti parziali possono quindi essere effettuati anche quando non si è ancora potuto stabilire l'importo esatto dell'indennità giornaliera.

- 1908 (Modalità di versamento) Le indennità giornaliere sono versate su un conto postale o bancario.
- 1909 (Esercizio del diritto alle IG in caso di versamento retroattivo) Se sono soddisfatte le relative condizioni, il diritto al versamento delle indennità giornaliere nasce al più presto al momento della richiesta, se tali indennità sono accessorie a provvedimenti di reinserimento per
- preparare all'integrazione professionale o a provvedimenti professionali (art. 10 cpv. 1 LAI),
 - retroattivamente un anno prima della richiesta se le indennità giornaliere sono accessorie a provvedimenti sanitari o mezzi ausiliari (art. 48 cpv. 1 LAI).

19.3. Organo addetto al pagamento

- 1910 (Organo addetto al pagamento in generale) In generale le indennità giornaliere sono versate dalla cassa di compensazione. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza è sempre versata dalla cassa di compensazione.
- 1911
1/23 (Organo addetto al pagamento durante la prima formazione professionale) Durante una prima formazione professionale, per principio le indennità giornaliere sono versate direttamente al datore di lavoro oppure ai centri o agli istituti di formazione nella misura in cui essi versano un salario all'assicurato o un importo mensile (p. es. nel caso di una preparazione mirata). Tali organi rivestono il ruolo di datore di lavoro e hanno il compito di trasferire le indennità alla persona assicurata (art. 80 cpv. 1^{bis} OAI). Il momento del pagamento dipende dalle modalità del rispettivo datore di lavoro, centro di formazione o istituto di formazione.

- 1912
1/23 (Prima formazione professionale a partire da 25 anni) Nel caso degli assicurati di età superiore a 25 anni impegnati in una prima formazione professionale per i quali l'indennità giornaliera è innalzata all'importo massimo della rendita di vecchiaia mensile, l'AI versa al datore di lavoro, ai centri o agli istituti di formazione l'importo corrispondente al salario usuale del settore o all'importo mensile previsto, e la differenza direttamente all'assicurato.
- 1913 (Versamento da parte del datore di lavoro) Su richiesta del datore di lavoro, le indennità giornaliera sono pagate direttamente per suo tramite se
- egli versa un salario,
 - un anticipo sulle indennità giornaliera, o
 - prestazioni assistenziali.
- Allo scopo la cassa di compensazione gli comunica per ogni periodo di diritto alle indennità il numero dei giorni in cui tale diritto sussiste, l'importo giornaliero compresi i supplementi e l'importo totale delle indennità.
- 1914 (Compensazione in caso di anticipo) Il datore di lavoro può compensare con l'indennità giornaliera un anticipo che ha concesso, il salario che continua a versare in caso di impedimento al lavoro o una prestazione assistenziale (VSI 2003, pag. 165, N. 1407), ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliera supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza alla persona assicurata.
- 1915 (Garanzia di un disbrigo irreprensibile) Il versamento delle indennità giornaliera può essere delegato al datore di lavoro unicamente se questi offre la garanzia di un disbrigo irreprensibile.
- 1916 (Pagamento da parte di un centro d'integrazione) Se l'integrazione avviene in un apposito centro, su richiesta dell'ufficio AI questo può essere incaricato di pagare l'indennità giornaliera, a condizione di essere autorizzato dall'UFAS (art. 80 cpv. 1 OAI). Il N. 1914 è applicabile per analogia

per quanto riguarda un'eventuale compensazione con prestazioni accordate dal centro d'integrazione. Per la procedura cfr. N. 1601 (cfr. anche le disposizioni sulla prima formazione professionale cap. 9).

1917 (Provvedimento d'integrazione all'estero) Se lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione all'estero dura più di tre mesi, il controllo ed il versamento delle indennità giornaliere incombono alla Cassa svizzera di compensazione. Per il resto, l'ufficio AI competente fino a quel momento continua ad occuparsi del caso.

19.4. Versamento a terzi

1918 (Compensazione di prestazioni anticipate) Per il versamento di indennità giornaliere AI arretrate a compensazione di prestazioni anticipate da terzi è applicabile per analogia l'art. 85^{bis} OAI (VSI 2003, pag. 165).

1919 (Entrata in forza di una decisione) Non sono più considerate arretrate le indennità giornaliere dovute a partire dal momento in cui la decisione formale relativa alle medesime entra in forza. Può pertanto accadere che le prestazioni versate per il mese corrente da un'autorità assistenziale non possano essere compensate con le indennità giornaliere versate a posteriori per quel medesimo mese.

1920 (Versamento al datore di lavoro) Se il datore di lavoro versa alla persona assicurata un salario oppure le accorda un anticipo sull'indennità giornaliera o prestazioni assistenziali, ma non è incaricato di pagare l'indennità giornaliera conformemente al N. 1913 seg., di regola gli deve essere versato l'intero importo delle indennità giornaliere. Il datore di lavoro può compensare con le indennità giornaliere un anticipo che ha concesso, un salario che continua a versare in caso di impedimento al lavoro o una prestazione assistenziale, ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliere supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza alla persona assicurata.

1921 (Versamento alla persona assicurata) La cassa di compensazione può versare la differenza direttamente alla persona assicurata, conformemente al N. 1918 ultima frase. Essa è

obbligata a farlo se il datore di lavoro non offre sufficienti garanzie di un disbrigo irreprezibile.

- 1922 (Uso non conforme delle indennità giornaliera) Se la persona assicurata non offre sufficienti garanzie di un uso delle indennità giornaliera conforme al loro scopo, queste devono essere versate a un terzo/un'autorità idoneo/a. Le prescrizioni in merito delle Direttive sulle rendite sono applicabili per analogia. Se i genitori del figlio per cui si ha diritto a una prestazione per i figli non sono sposati, non lo sono più o sono separati, sono applicabili per analogia i N. 10006 segg. DR.

19.5. Interessi di mora

- 1923 (Interessi di mora) Le disposizioni del N. 10503 DR sono applicabili per analogia. In aggiunta alle pertinenti disposizioni delle DR, l'interesse di mora deve sempre essere calcolato in base all'indennità giornaliera lorda, vale a dire senza la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

VI. Indennità per spese di custodia e d'assistenza in relazione a un provvedimento

20. Indennità per spese di custodia e d'assistenza

20.1. Accertamento del diritto all'indennità

2001 (Obbligo di informare) La cassa di compensazione rileva le informazioni necessarie ad accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nell'allegato 2 della richiesta di prestazioni (modulo 318.275) e informa l'interessato che l'indennità gli sarà versata se dimostrerà di dover sostenere spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari durante l'integrazione.

20.2. Spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari

2002 (Spese supplementari) Per spese di custodia e d'assistenza supplementari si intendono i costi che la persona deve sostenere non potendo svolgere personalmente compiti regolari di custodia dei figli o di assistenza ai familiari durante un provvedimento d'integrazione. Deve trattarsi di spese legate al fatto che i compiti regolari non possono essere svolti durante l'integrazione.

2003 (Perdite di reddito) Non sono considerate spese supplementari le perdite di reddito subite dai terzi che si fanno carico dei compiti di custodia e d'assistenza durante i provvedimenti d'integrazione. Ciò vale in particolare per le perdite di reddito del coniuge/dell'altro genitore non impegnato nei provvedimenti d'integrazione.

20.3. Spese supplementari in dettaglio

- 2004 (Definizione) Per spese supplementari si intendono in modo particolare:
- 2005 (Pasti) le spese per i pasti consumati fuori casa, se la persona custodita o assistita non pranzava regolarmente fuori casa già prima dei provvedimenti d'integrazione (p. es. in una mensa scolastica, una casa di riposo, un centro diurno). Il rimborso dei pasti consumati da terzi non può in ogni caso superare, per ogni persona, gli importi di cui all'art. 11 OAVS;
- 2006 (Viaggio e alloggio) le spese di viaggio e di alloggio per le persone custodite o assistite da terzi (escluse le spese per i familiari per campi scuola, campi sportivi e di vacanza, soggiorni linguistici ecc.);
- 2007 (Aiuti familiari o domestici) i salari di aiuti familiari o domestici;
- 2008 (Strutture di accoglienza) le tasse per asili nido, scuole diurne e doposcuola (per i figli) o per centri diurni (per i familiari), a condizione che questi non fossero comunque frequentati regolarmente già prima del provvedimento;
- 2009 (Veicoli a motore) le spese di viaggio dei terzi che custodiscono o assistono i figli o i familiari al domicilio della persona invalida. Per quanto riguarda gli importi dei rimborsi per l'utilizzo di veicoli a motore privati si applicano per analogia l'art. 8^{quater} OAI e la relativa circolare dell'UFAS.

20.4. Prova delle spese supplementari

- 2010 (Giustificativi) La persona partecipante ai provvedimenti d'integrazione deve provare tutte le spese sostenute.
- 2011 (Modulo di richiesta) Nel caso in cui sia stato versato un compenso a una terza persona per la custodia o l'assi-

stenza e manchi il relativo giustificativo, la persona in questione deve confermare sul modulo di richiesta di aver ricevuto il pagamento.

20.5. Importo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza

- 2012 (Spese effettive) Per principio sono rimborsate le spese effettivamente sostenute. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non può superare in ogni caso il 20 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI (82 fr.) moltiplicato per il numero effettivo di giorni d'integrazione, vale a dire senza sabati, domeniche, giorni festivi e le vacanze usuali. I giorni in cui l'assicurato è stato assente per malattia, infortunio o altri motivi indipendenti dalla sua volontà non vengono presi in considerazione (ad eccezione delle assenze provocate dai rischi dell'integrazione).
- 2013 (Calcolo forfetario) Il rimborso è calcolato forfetariamente per tutta la durata del provvedimento d'integrazione, indipendentemente dall'ammontare delle spese nei singoli giorni d'integrazione.
- 2014 (Provvedimenti professionali di lunga durata) Questo vale anche e soprattutto per i provvedimenti d'integrazione di lunga durata quali i provvedimenti professionali. Se durante un provvedimento di lunga durata è chiesto il versamento mensile dell'indennità per spese di custodia o d'assistenza, l'importo versato per ogni giorno d'integrazione non può superare l'indennità massima giornaliera. Al termine dell'integrazione (nel caso di un provvedimento di lunga durata anche prima) va fatto un conteggio finale (ev. un conteggio intermedio) per tutto il periodo d'integrazione (vedi l'esempio 2 nell'allegato I).
- 2015 (Importo minimo) Le spese di custodia e d'assistenza non sono rimborsate, se sono inferiori a 20 franchi per tutto il

periodo d'integrazione. In caso di conteggio mensile, gli importi inferiori a 20 franchi non sono considerati, ma sono riportati nel conteggio intermedio o in quello finale.

2016 (Contributi sociali) Sull'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è prelevato alcun contributo sociale.

20.6. Fissazione e versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (art. 18 cpv. 4 OAI)

2017 (Interruzione dei provvedimenti) La cassa di compensazione deve informare l'ufficio AI competente, se, sulla base del certificato relativo al numero dei giorni d'integrazione, constata che il provvedimento d'accertamento o d'integrazione è stato interrotto. In tal caso, il versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza può essere ripreso soltanto con l'accordo dell'ufficio AI.

2018 (Applicazione) Per il resto sono applicabili per analogia i N. 19 e 22.

VII. Ripartizione dei compiti tra uffici AI e casse di compensazione

21. Compiti dell'ufficio AI

21.1. In generale

- 2101 (Decisione) L'ufficio AI determina caso per caso i provvedimenti d'accertamento o d'integrazione appropriati, che per principio danno diritto alle indennità giornaliere, come pure il loro inizio e la loro probabile conclusione. Fissa inoltre l'inizio e la fine del periodo istruttorio e di quello d'attesa e stabilisce se sussiste o meno un'incapacità lavorativa conformemente ai N. 0317 segg.
- 2102 (Verifica delle condizioni assicurative) Per la verifica delle condizioni assicurative si applicano le disposizioni della CPAI. Siccome le indennità giornaliere costituiscono una prestazione accessoria ai provvedimenti d'accertamento e d'integrazione dell'AI, in generale non è necessario procedere a un esame specifico di queste condizioni.
- 2103 (Condizioni non soddisfatte) Se all'inizio dei provvedimenti d'integrazione le condizioni di base per l'ottenimento delle indennità giornaliere non sono ancora soddisfatte, l'ufficio AI indica la data a partire dalla quale il diritto potrebbe al più presto iniziare.

21.2. Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione

- 2104 (Trasmissione di indicazioni tramite modulo) Per ogni singolo caso l'ufficio AI determina i provvedimenti d'integrazione da eseguire, designa gli agenti esecutori e stabilisce l'inizio e la probabile conclusione dei provvedimenti. Nel caso dei provvedimenti sanitari, l'ufficio AI decide inoltre la durata del periodo di convalescenza che dà diritto all'indennità giornaliera basandosi sui rapporti medici intermedi e finali (cfr. N. 1715). L'ufficio AI trasmette queste indicazioni

alla cassa di compensazione tramite il modulo «Indicazioni per l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale/Indicazioni per l'indennità giornaliera». La cassa di compensazione può apportare eventuali adeguamenti unicamente previa consultazione con l'ufficio AI competente.

- 2105 (Prima formazione professionale) In caso di prima formazione professionale che dà diritto a un'indennità giornaliera, l'ufficio AI invia alla cassa di compensazione, oltre a una copia della comunicazione/decisione, le seguenti informazioni e documenti:
- Durata della misura
 - Anno di formazione (primo anno, secondo anno, ecc.)
 - Indirizzo di pagamento del datore di lavoro, centro di formazione o istituto di formazione
 - Copia del contratto di apprendistato

21.3. Indicazioni concernenti il periodo istruttorio

- 2106 (Durata del periodo istruttorio) Quando ha ordinato provvedimenti d'accertamento di una certa durata che potrebbero giustificare la concessione di indennità giornaliera, l'ufficio AI procede come nel caso dei provvedimenti d'integrazione.

21.4. Indicazioni concernenti il periodo d'attesa

- 2107 (Periodo d'attesa e grado d'incapacità al lavoro) Sul modulo «Indennità giornaliera per il periodo d'attesa in vista dell'integrazione» l'ufficio AI indica l'inizio del periodo d'attesa che dà diritto all'indennità giornaliera e il grado dell'incapacità al lavoro della persona assicurata. L'ufficio AI certifica i periodi d'attesa sul modulo «Certificato per le indennità giornaliera dell'AI».

21.5. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente

- 2108 (Obbligo d'informare) I dati necessari per le indennità giornaliere devono essere trasmessi immediatamente alla cassa di compensazione competente, affinché questa possa fissarle e versarle senza ritardi. Al riguardo cfr. CPAI. Se nel caso di una persona soggetta all'imposta alla fonte l'ufficio AI constata che la persona assicurata non ha allegato alla richiesta di prestazioni il libretto per stranieri, ne richiede l'inoltro e ne archivia una copia nella pratica della persona assicurata (CIF).
- 2109 (Obbligo d'informare per la prima formazione professionale) L'ufficio AI è tenuto a fornire per tempo alla cassa di compensazione competente tutti i documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera per la formazione professionale iniziale (cfr. cap. 9).

21.6. Indicazioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni tramite l'AI

- 2110 (Obbligo d'informare) L'ufficio AI comunica alla cassa di compensazione i casi che beneficiano di una copertura assicurativa contro gli infortuni tramite l'AI. Se una persona assicurata contro gli infortuni tramite l'AI è incapace al lavoro in seguito a un infortunio, l'ufficio AI lo segnala senza indugio alla cassa di compensazione competente.

22. Compiti delle casse di compensazione

22.1. Cassa di compensazione competente

- 2201 (Fissazione e versamento delle indennità giornaliere) Per la fissazione ed il versamento delle indennità giornaliere è competente la cassa di compensazione cui spettava, al momento della richiesta, la riscossione dei contributi AVS della persona assicurata (art. 44 OAI in combinato disposto

con l'art. 122 cpv. 1 OAVS). Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni delle direttive sulle rendite.

- 2202 (Persone che non hanno mai versato contributi) In linea di massima, se una persona assicurata non ha mai versato contributi (ad es. perché di età inferiore ai 20 anni), è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).
- 2203 (In caso di prima formazione professionale) In deroga ai paragrafi N. 2201 e 2202, per le persone in prima formazione professionale, è la cassa di compensazione del datore di lavoro, dell'istituto o del centro di formazione che è competente. Una volta stabilita quale cassa di compensazione è competente per una persona assicurata durante la prima formazione professionale, questa rimane invariata anche se la persona assicurata cambia datore di lavoro, centro di formazione o istituto di formazione e quest'ultimo non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.
- Se non c'è un datore di lavoro, è generalmente responsabile la cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Nel caso di formazione professionale superiore o della frequenza di scuole specializzate superiori, è responsabile la cassa di compensazione della sede dell'istituzione educativa.
- Se, prima della prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI, la persona assicurata beneficia di un altro provvedimento di reintegrazione, durante il quale ha diritto alle indennità giornaliere dell'AI ed è affiliata a una cassa di compensazione, la stessa cassa di compensazione rimane competente durante la prima formazione professionale successiva. Lo stesso vale se una rendita AI precedentemente percepita viene sostituita dall'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale.
- 2204 (Iscrizione nel CI) Per gli assicurati che non versavano o non dovevano versare contributi immediatamente prima della richiesta di prestazioni è competente la cassa di compensazione presso la quale è avvenuta l'ultima registrazione nel CI.

- 2205 (Residenti all'estero) Nel caso delle persone residenti all'estero che hanno diritto alle indennità giornaliere, la fissazione ed il versamento di queste ultime sono di competenza della Cassa svizzera di compensazione.
- 2206 (Persone sposate o divorziate con figli) Per determinare la cassa competente nel caso di persone sposate o divorziate con figli in comune e che ricevono ciascuna una prestazione per i figli oppure una prestazione e una rendita per i figli, si applicano i N. 2012 segg. DR. Si deroga da questa disposizione se il coniuge o il genitore divorziato ha diritto alle indennità giornaliere solo per un breve periodo.

22.2. Compiti della cassa di compensazione

- 2207 (Compiti delle casse di compensazione) La cassa di compensazione deve accertare:
- il reddito determinante e l'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, qualora non risulti già dal modulo «Indicazioni per l'indennità giornaliera» (cfr. N. 2104);
 - il reddito proveniente da un'attività svolta durante un provvedimento, ad eccezione della prima formazione professionale. (cfr. N. 1401)
 - se sussiste il diritto alla prestazione per i figli e a chi va versata (cfr. cap. 7 e 12). Se entra in linea di conto una prestazione per figli non menzionati nella richiesta, la cassa si procura le informazioni necessarie tramite il foglio complementare 2 (modulo 318.275);
 - se alla persona assicurata siano state concesse altre prestazioni assicurative che possono influire sul diritto all'indennità giornaliera AI (cfr. N. 2104 segg.);
 - se le indennità giornaliere sono soggette all'imposizione alla fonte (vedi CIF).
- 2208 (Priorità) I casi in cui la persona assicurata durante l'integrazione non consegue nessun'altra entrata (rendita, salario pagato dal datore di lavoro ecc.) oltre all'indennità giornaliera devono essere trattati prioritariamente.

22.3. Procedura per impedire il cumulo di prestazioni

- 2209 (Cumulo di prestazioni) La cassa di compensazione competente per le indennità giornaliere deve prendere i provvedimenti necessari per impedire il cumulo di prestazioni. L'ufficio AI le fornisce le indicazioni del caso.
- 2210 (Obbligo d'informare) Se al beneficiario di una rendita d'invalidità sono concessi provvedimenti d'accertamento o d'integrazione e la rendita d'invalidità è perciò sostituita da indennità giornaliera (vedi i N. 1508 segg.), tramite un'apposita indicazione sulla decisione relativa al provvedimento gli si farà presente l'obbligo di comunicare immediatamente alla cassa di compensazione competente l'inizio e la fine del provvedimento, a meno che queste date non siano già indicate nella decisione.

22.4. Comunicazione all'ufficio competente per le PC

- 2211 (Comunicazione) Se oltre alle indennità giornaliere sono versate PC, il servizio PC può esigere che la cassa di compensazione gli comunichi immediatamente l'estinzione o il prolungamento del diritto alle indennità giornaliere.

22.5. Incapacità al lavoro

- 2212 (Dovere di controllo) L'ufficio AI ha il compito di controllare l'adempimento delle condizioni di diritto nel periodo di versamento delle indennità giornaliere (cambiamenti relativi all'incapacità al lavoro determinante e interruzione dei provvedimenti).

22.6. Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera

- 2213 (Documentazione del caso) Se le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere sono soddisfatte, la cassa di compensazione si procura i documenti necessari per il calcolo dell'indennità richiedendoli per iscritto al datore di lavoro o

alla cassa competente per la riscossione dei contributi (N. 2107). La cassa di compensazione può derogare a tale obbligo se l'ufficio AI ha già fornito le indicazioni richieste.

22.7. Decisione

- 2214 (Notifica della decisione) Le indennità giornaliere sono sempre accordate mediante decisione. Le decisioni che necessitano di una firma sono emanate dall'ufficio AI. Le decisioni senza firma sono invece inviate ai destinatari direttamente dalla cassa di compensazione.
- 2215 (Elementi da indicare nella decisione) Nella decisione vanno indicati il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera, le singole componenti dell'indennità giornaliera (indennità di base e prestazione per i figli), l'importo totale e l'eventuale deduzione per le spese di vitto e alloggio.
- 2216 (Prima formazione professionale) All'inizio del provvedimento misura la cassa di compensazione competente invia alla persona assicurata, una decisione separata sull'indennità giornaliera (cfr. N. 2214 e segg.) con l'importo mensile dell'indennità giornaliera. Se l'importo dell'indennità giornaliera non cambia (ad es. a causa dell'adeguamento della rendita minima di vecchiaia), la decisione vale fino alla fine della misura.
- 7/22 Il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituto di formazione fornisce alla cassa di compensazione una copia del certificato di salario, se l'importo del salario cambia (ad esempio, in caso di fluttuazioni mensili o di adeguamenti annuali). La cassa di compensazione invia al datore di lavoro, all'istituto di formazione o al centro di formazione un conteggio mensile separato e dettagliato delle indennità giornaliere, indicando la necessità di segnalare eventuali differenze rispetto al salario di base contrattuale (p. es. lavoro a turni, lavoro domenicale e notturno).

Se l'importo dell'indennità giornaliera cambia durante la formazione iniziale, la cassa di compensazione invia alla persona assicurata una nuova decisione con l'importo mensile dell'indennità giornaliera adattato.

- 2217 (Imposta alla fonte) Nel caso delle persone soggette all'imposta alla fonte, la decisione deve contenere le basi di calcolo per la ritenuta alla fonte (reddito determinante per l'aliquota d'imposta e aliquota d'imposta applicabile; vedi N. 1074 CIF).
- 2218 (Tassazione fiscale) Va inoltre segnalato che (cfr. N. 1074 CIF):
- fino al 31 marzo dell'anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, l'assicurato ha la possibilità di chiedere un nuovo calcolo dell'imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore all'autorità fiscale competente;
 - i ricorsi contro la deduzione dell'imposta alla fonte devono essere inoltrati presso l'autorità di tassazione competente (cfr. N. 1074 CIF).
- 2219 (Durata del diritto all'indennità giornaliera) La durata del diritto alle indennità giornaliere deve essere espressa in riferimento al provvedimento d'integrazione cui si sottopone la persona assicurata. Se possibile va indicata esattamente la data d'inizio del diritto.
- 2220 (Motivi della riduzione dell'indennità giornaliera) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta, nella decisione vanno menzionati il motivo e le basi di calcolo.
- 2221 (Avente diritto) Il nome dell'avente diritto deve sempre essere menzionato nella decisione, soprattutto in caso di versamento al datore di lavoro o ad altri terzi (cfr. N. 1911 et N. 1919 segg.).
- 2222 (Notificazione) La notificazione della decisione è disciplinata dall'art. 76 OAI. I N. 9309 segg. DR sono applicabili per analogia.

22.8. Registrazione contabile delle indennità giornaliere

- 2223 (Registrazione contabile delle indennità giornaliere) Per quanto riguarda la registrazione contabile delle indennità giornaliere AI e delle restituzioni sono determinanti le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).
- 2224 (Versamenti parziali) I versamenti parziali secondo il N. 1907 devono essere dapprima addebitati in quanto tali su un conto del bilancio. Vanno poi stornati quando si procede alla compensazione con l'importo totale dovuto alla persona assicurata nel mese in questione. Quest'ultimo va riportato nel conto d'esercizio conformemente al Certificato per le indennità giornaliere AI.

22.9. Notifiche all'Ufficio centrale di compensazione

- 2225 (Termine per la trasmissione dei dati e procedura) Tutti i dati che si riferiscono a un mese contabile devono essere comunicati all'Ufficio centrale di compensazione entro il 20 del mese seguente tramite procedura informatica secondo le direttive tecniche per lo scambio informatizzato di dati in formato XML con l'Ufficio centrale (DT XML doc. 318.106.03). L'importo totale delle prestazioni, compresi i pagamenti retroattivi e l'importo totale delle restituzioni, deve corrispondere ai dati dei relativi conti del conto d'esercizio.
- Notifica di tipo 1 – prestazione iniziale: ogni nuova indennità giornaliera viene comunicata mediante una notifica di tipo 1 ed è registrata sul conto 213.3040
 - Notifica di tipo 3 – rettifica di una notifica o pagamento retroattivo: una notifica di tipo 3 segnala qualsiasi modifica (di segno positivo o negativo) di un'indennità giornaliera registrata sul conto 213.3040, ad esempio un versamento complementare a un'indennità giornaliera già notificata
 - Notifica di tipo 4 – correzione per domanda di restituzione: una notifica di tipo 4 segnala qualsiasi nuova

domanda di restituzione o modifica di una domanda di restituzione (di segno positivo o negativo) registrata sul conto 213.4603.

22.10. Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori

2226 (Notifiche incomplete o contenenti errori) Le notifiche incomplete o contenenti errori non sono accettate dai programmi di controllo della plausibilità dell'Ufficio centrale di compensazione. Questi casi sono segnalati alle casse di compensazione interessate, all'inizio di ogni mese, su una lista delle indennità giornaliera dell'AI non trattate. I casi figuranti su questa lista sono rettificati dalla cassa tenendo conto dei principi definiti nel N. 2225 e notificati nuovamente in occasione della fornitura di dati successiva. In queste comunicazioni successive, è inoltre opportuno indicare il mese contabile durante il quale la notifica è stata compiuta per la prima volta (vedi cap. 5 DT XML).

VII. Varia

23. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

2301 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti d'integrazione in corso) Le indennità giornaliere versate ai sensi dell'art. 22 cpv. 1^{bis} LAI e dell'art. 23 cpv. 2 e 2^{bis} LAI all'entrata in vigore della presente modifica continuano a essere versate secondo le vecchie disposizioni fino all'interruzione o alla cessazione della misura. Se un provvedimento comprende diverse prestazioni (p. es. art. 16 LAI: preparazione mirata e formazione secondo la LFPr successiva; art. 14a LAI: ripristino della resistenza psicofisica e potenziamento della prestazione lavorativa successivo), si applicano le vecchie disposizioni, a condizione che la base giuridica delle prestazioni sia la stessa e che le prestazioni si susseguano.

È l'inizio effettivo del provvedimento che è decisivo e non la data della decision.

2302 (Proseguimento di un provvedimento senza interruzione). Le disposizioni del n. 2301 si applicano anche se il provvedimento è prorogata senza interruzione dopo la scadenza del periodo inizialmente previsto.

2303 (Proseguimento della prima formazione professionale) Se la prima formazione professionale non è considerata conclusa ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OAI, si applicano le seguenti disposizioni transitorie per quanto riguarda l'indennità giornaliera:

- Continuazione immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell'agosto 2023): indennità giornaliera secondo le disposizioni transitorie per le misure in corso (vecchio diritto).
- Continuazione non immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell'agosto 2024): indennità giornaliera secondo la nuova legge (a meno che le condizioni di riformazione professionale siano soddisfatte).

- 2304 (Spese per il vitto e l'alloggio) Le modifiche relative alla riduzione per le spese per il vitto e l'alloggio durante una prima formazione professionale (art. 21octies cpv. 3 OAI) non riguardano le «piccole indennità giornaliere» che continuano ad essere versate conformemente ai N. 2301, 2302 e 2303.
- 2305 (Entrata in vigore) La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 2021.

VIII. Allegati

Allegato I: Calcolo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (N. 3130)

Esempio 1

Una persona senza attività lucrativa segue un provvedimento d'integrazione per 21 giorni. In questo periodo è obbligata a ricorrere per 15 giorni ai servizi di una mamma diurna per il suo figlio piccolo. Le spese di custodia ammontano a fr. 1 500.–. Per l'intero periodo d'integrazione la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di fr. 1 500.– (21 x 82). Nel suo caso sono dunque rimborsate le spese effettive, ossia fr. 1 500.–, sebbene il costo giornaliero medio della custodia sia stato di fr. 100.– al giorno.

Esempio 2

Una persona segue un provvedimento d'integrazione per 145 giorni consecutivi. Sua nonna, per la quale ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali, è curata a domicilio, alternativamente, da sua sorella (che non vive nella stessa economia domestica) e da un'assistente. Per l'assistenza da parte della sorella è chiesto unicamente il rimborso delle spese di trasporto. Il salario dell'assistente domiciliare è di fr. 100.– al giorno. Per i primi 30 giorni d'integrazione, i giustificativi inoltrati comprovano una spesa di fr. 120.– per il trasporto della sorella e di fr. 1 000.– per il salario dell'assistente. Per il medesimo periodo, la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di fr. 2 460.– (30 x 82). Le spese di assistenza possono dunque essere interamente rimborsate.

Per i 30 giorni d'integrazione seguenti, la persona assicurata chiede il rimborso di fr. 2 200.– (22 giorni per 100) per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento le spetterebbe un'indennità massima di fr. 4 920.– (60 x 82). Di conseguenza, i fr. 2 200.– possono esserle rimborsati interamente.

Per i 30 giorni d'integrazione seguenti, la persona assicurata chiede ancora un rimborso di fr. 2 200.– per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento avrebbe diritto ad un'indennità massima di fr. 7 380.– (90 x 82). Anche in questo caso può essere rimborsata la totalità delle spese (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 = 5 520).

Per il quarto periodo di conteggio di 30 giorni, i giustificativi comprovano una spesa di fr. 280.– per il trasporto della sorella e di fr. 700.– per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento, la persona assicurata avrebbe diritto ad un'indennità massima di fr. 9 840.– (120 x 82). Le spese, pari a fr. 980.–, possono esserle rimborsate interamente (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 + 280 + 700 = 6 500).

Dopo la conclusione dell'integrazione, per i 25 giorni rimanenti la persona assicurata presenta giustificativi che comprovano una spesa di fr. 80.– per le spese di trasporto della sorella e di fr. 500.– per l'assistente domiciliare.

Il conteggio finale va dunque effettuato come segue: indennità massima (82.– x 145 giorni) = Fr. 11 890.–

spese effettive:	Fr.	1 120.–
	Fr.	2 220.–
	Fr.	2 220.–
	Fr.	980.–
	Fr.	<u>580.–</u>
Totale	Fr.	7 080.–

Dato che le spese effettive sono inferiori all'indennità massima, anche gli ultimi fr. 580.– possono essere rimborsati interamente.

Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI

	Assicurati a partire dai 18* anni	Versamento dell'indennità giornaliera
Salariati	Sono in ogni caso tenuti a pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato in caso di pagamento diretto)
Indipendenti	Sono in ogni caso tenuti a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Persone senza attività lucrativa	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Membri della famiglia che lavorano nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti conformemente alla LAF – persone non tenute a pagare contributi AVS (persone che non hanno ancora compiuto i 21 anni* e che non percepiscono un salario in contanti)	In ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato)

* Per la definizione esatta si veda l'art. 3 LAVS.

	Persone a partire dai 18* anni	Versamento dell'indennità giornaliera
– persone tenute a pagare contributi AVS	In ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto.

* Per la definizione esatta si veda l'art. 3 LAVS.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono esentate dall'obbligo di contribuzione fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 17 anni. I contributi vanno prelevati sia sull'indennità di base che sulla prestazione per i figli. Una persona è considerata salariata, indipendente o senza attività lucrativa in base alla legislazione AVS.

7/22

Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle informazioni sulle indennità giornaliera, a partire dal 1.1.2022

Le spiegazioni sui tipi di indennità giornaliera e di riabilitazione sono contenute nelle «Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale» (i documenti esistono solo in francese e in tedesco; parte 2, cap. 5.13) [Documents | OFAS Application des assurances sociales \(admin.ch\)](#)

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliera (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 43 LPGGA	296	Accertamenti medici e professionali dell'idoneità all'integrazione	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 1
Art. 7d LAI	561	Adeguamenti del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	562	Corsi di formazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	565	Riabilitazione socioprofessionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	566	Provvedimento di occupazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	567	Ricerca di un impiego	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	568	Mantenimento del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	569	Colloqui e analisi di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	570	Provvedimenti di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7d LAI	571	Prestazione di coaching	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14 ^{quater} LAI	577	Ricerca di un posto art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14 ^{quater} LAI	578	Consulenza e accompagnamento art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14 ^{quater} LAI	579	Prestazione di coaching art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14 ^{quater} LAI	580	Consulenza e accompagnamento art. 14 ^{quater} cpv. 3 e 4 LAI	Nessuna indennità giornaliera

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliera (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 14a LAI	584	Lavoro di transizione	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 14a LAI	587	Contributo ai datori di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14a LAI	590	Provvedimenti di reinserimento per i giovani	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 14a LAI	591	Potenziamento della prestazione lavorativa	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 14a LAI	592	Esercitazione al lavoro	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 15 LAI	531	Colloqui e analisi di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 15 LAI	532	Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 15 LAI	533	Vaglio di possibili indirizzi professionali	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 68^{bis} LAI	536	Formazione transitoria cantonale specializzata	Nessuna indennità giornaliera
Art. 16 LAI	401	Formazioni di livello terziario	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 7
Art. 16 LAI	402	Scuole di formazione generale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 16 LAI	410	Attestato federale di capacità AFC	Tipo di indennità giornaliera: 2; IG senza reddito determinante (secondo il salario indicato nel contratto di formazione); Tipo di integrazione 5
Art. 16 LAI	420	Certificato federale di formazione pratica CFP	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 8
Art. 16 LAI	425	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professionali AI)	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 8
Art. 16 LAI	426	Altre formazioni per l'integrazione professionale	Nessuna indennità giornaliera o tipo di indennità giornaliera 2 secondo la formazione
Art. 16 LAI	427	Preparazione mirata	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 8
Art. 16 LAI	447	Perfezionamento professionale	Nessuna indennità giornaliera (Art. 22 cpv. 5 LAI)

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliera (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 17 LAI	451	Formazioni di livello terziario	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4 ou 2 Periodo di attesa (Art. 18 OAI)
Art. 17 LAI	452	Scuole di formazione generale	
Art. 17 LAI	460	Attestato federale di capacità AFC	
Art. 17 LAI	470	Certificato federale di formazione pratica CFP	
Art. 17 LAI	475	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professionali AI)	
Art. 17 LAI	476	Altre formazioni per l'integrazione professionale	
Art. 17 LAI	477	Preparazione mirata	
Art. 17 LAI	500	Nuova formazione nella professione esercitata anteriormente	
Art. 18 LAI	538	Ricerca di un impiego	Tipo di indennità giornaliera : 1 IG con reddito determinante o tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante. Eccezionalmente se non c'è diritto alle indennità di disoccupazione, Tipo di integrazione 3
Art. 18 LAI	539	Mantenimento del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 18a LAI	540	Lavoro a titolo di prova	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 18a^{bis} LAI	543	Fornitura di personale a prestito	Nessuna indennità giornaliera
Art. 18a^{bis} LAI	544	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito	
Art. 18b LAI	545	Assegno per il periodo d'introduzione	

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliera (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 18c LAI	551	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	Nessuna indennità giornaliera
Art. 18d LAI	552	Aiuto in capitale	
Art. 22 cpv. 2 let. b LAI		Caso speciale: indennità giornaliera ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 let. b LAI (in combinazione con l'art. 12 e l'art. 14a LAI). Non c'è un codice di prestazione in relazione a un provvedimento, poiché non viene attribuito nessun provvedimento di integrazione professionale.	Tipo di indennità giornaliera : 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 9 (Art. 12 LAI) o 10 (Art. 14a LAI)
Art. 12 LAI	302	Provvedimenti sanitari	Tipo di indennità giornaliera 1 o 2 secondo la situazione ; Tipo di integrazione 6
Art. 13 LAI	301	Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite	Tipo di indennità giornaliera 1 o 2 secondo la situazione ; Tipo di integrazione 6